



**foro** europeo.it

IL PORTALE DEL GIURISTA

# IL COMPENSO DELL'AVVOCATO CON I PARAMETRI 2014

(D.M. N. 55/2014 IN G.U. N. 77 DEL 2 APRILE 2014)

I EDIZIONE APRILE 2014

A CURA DI  
DOMENICO CONDELLO



### ESAME AVVOCATO 2014 - Preparazione alla prova scritta

Non aspettare Settembre! ...Il Tuo percorso inizia oggi. Dopo il grande successo registrato con i corsi intensivi di preparazione alla prova scritta 2013 e dopo aver "centrato" 6 tracce sulle 7 estratte nel Dicembre 2013, la SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO ripropone lo stesso metodo, lo stesso modus operandi, la stessa Passione e lo stesso Sacrificio! **Ultimoesame con i codici commentati**

#### Presentazione del corso:

Per ogni iscritto viene predisposta una **piattaforma personalizzata online** ove fruire del materiale didattico e dell'attività di tutoraggio, ricevere e redigere le tracce.

In particolare:

- **tracce** di pareri (diritto civile e diritto penale) e di atti giudiziari (civili, penali, amministrativi senza obbligo di scelta)
- **dispense** ragionate, esaustive, chiare, sintetiche, di facile consultazione, concernenti i principali istituti di diritto sostanziale, cui inerisce la traccia assegnata,- la spiegazione approfondita del nostro **metodo** necessario per la redazione di tutti gli elaborati, l'elencazione delle linee guida e delle regole per superare brillantemente le prove,- la **correzione** individuale e personalizzata degli elaborati da parte dei Docenti della Scuola,- la **soluzione schematica e ragionata** della traccia fornita applicando il nostro metodo,
- **formulari** per la redazione di atti giudiziari,- aggiornamento giurisprudenziale.

E' prevista una costante attività di tutoraggio da parte dei Docenti della Scuola

Non ci sono limiti temporali per la redazione degli stessi, anche se il lunedì successivo alla pubblicazione delle tracce, verranno pubblicate in piattaforma le possibili soluzioni schematiche con applicazione del metodo e le dispense.

Sarà possibile scegliere se attivare la funzione "TEMPO", tramite la quale l'elaborato assegnato dovrà essere svolto in cinque ore: in tal modo, ciascuno potrà misurarsi con la gestione del tempo che assume grande importanza in sede di esame (le ore previste per lo svolgimento della prova d'esame sono 7, pertanto riteniamo che 5 ore siano sufficienti per la redazione dell'elaborato e che le ultime due ore siano necessarie per rileggere accuratamente e ricopiare in bella).

E' altresì possibile scannerizzare l'elaborato scritto a mano ed inviarlo via mail: siamo, infatti, convinti che una **buona grafia** sia già metà dell'opera!

**Struttura del corso:termina il 7 dicembre 2014.** La pubblicazione delle tracce avrà cadenza settimanale, ogni lunedì. I calendario:15.9.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 22.9.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 29.9.2014 Atti giudiziari , 6.10.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 13.10.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 20.10.2014 Atti giudiziari, 27.10.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 3.11.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 10.11.2014 Atti giudiziari, 17.11.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 24.11.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale, 1.12.2014 Atti giudiziari, 8.12.2014 Parere Diritto Civile – Parere Diritto Penale.

### Concorso MAGISTRATURA 2014 - Preparazione alle prove scritte

#### Presentazione del Corso

Il Corso "TEMI&TRACCE" della Scuola Forense Foroeuropeonasce con l'intento di preparare e formare i corsisti per affrontare con la migliore preparazione, sia formale che sostanziale, le tre prove scritte.

L'obiettivo del corso è far esercitare il più possibile i corsisti nella redazione dei temi, che è uno dei momenti fondamentali nella preparazione del concorso in magistratura. Non basta, infatti, dedicarsi allo studio dei manuali, della giurisprudenza o delle riviste, ma è assolutamente necessario esercitarsi a scrivere.

#### SCRIVERE, SCRIVERE, SCRIVERE!

Preliminare al momento redazionale è l'acquisizione di un metodo e di una struttura base del tema, nonché l'assimilazione di una serie di regole e consigli, che il Corso Foroeuropeo offre ai corsisti.

Il Corso "TEMI&TRACCE" offre:- l'illustrazione della struttura del tema e l'enucleazione delle regole e dei consigli generali per la redazione dei temi,- tracce (temi civile, penale e amministrativo), costruite sulla falsariga delle tracce estratte e non estratte negli ultimi concorsi e strutturate in modo da affrontare una pluralità di tematiche rilevanti ed accuratamente selezionate,- correzione individuale e personalizzata degli elaborati, con votazione, giudizio e consigli pratici,- svolgimento schematico della traccia, con l'illustrazione degli istituti giuridici da trattare, questioni giurisprudenziali da considerare, spunti vari e collegamenti interdisciplinari, - attività di tutoraggio personalizzato.

Per ogni iscritto verrà predisposta una piattaforma personalizzata online ove fruire del materiale didattico e dell'attività di tutoraggio, ricevere e redigere le tracce.I temi verranno assegnati sulla piattaforma personale ogni settimana, il Lunedì.

Non ci sono limiti temporali per la redazione degli stessi, anche se il lunedì successivo alla pubblicazione delle tracce, verrà pubblicato in piattaforma il possibile svolgimento schematico del tema.

Sarà possibile scegliere se attivare la funzione "TEMPO", tramite la quale l'elaborato assegnato dovrà essere svolto in cinque ore: in tal modo, ciascuno potrà misurarsi con la gestione del tempo che assume grande importanza in sede di esame (le ore previste per lo svolgimento delle prove concorsuali sono 8, pertanto riteniamo che 5 ore siano sufficienti per la redazione del tema e che le ultime tre ore siano necessarie per rileggere accuratamente e ricopiare in bella).

E' altresì possibile scannerizzare l'elaborato scritto a mano ed inviarlo tramite la piattaforma: siamo, infatti, convinti che una buona grafia sia già metà dell'opera!

Il Corso "TEMI&TRACCE" termina il 19 Maggio 2014 (le iscrizioni rimangono aperte durante tutta la durata del corso, essendo il materiale fruibile in piattaforma e la redazione dei temi possibile senza limiti di tempo).

### Scuola Forense Foroeuropeo. Sito web: [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)

Per informazioni: (333 769 92 37) - (06 3225071 h. 15-19)-e mail: [scuolaforense@foroeuropeo.it](mailto:scuolaforense@foroeuropeo.it)

## INDICE SISTEMATICO

INTRODUZIONE .....	3
LE MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO .....	4
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO IN ASSENZA DI UN ACCORDO .....	4
LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE .....	5
1. Le fasi .....	5
2. I parametri – e scaglioni .....	5
3. Determinazione del valore della controversia .....	6
4. Altre ipotesi che determinano variazione dei parametri .....	7
5. Attività specifiche .....	7
6. Le spese .....	7
LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' PENALE .....	8
1. Le fasi .....	8
2. I parametri .....	8
3. Le altre caratterizzazioni che possono determinare variazioni dei parametri .....	8
4. Le spese .....	8
LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE .....	9
1. Parametri e scaglioni .....	9
2. Determinazione del valore dell'affare .....	9
3. Il d.m. Regolamenta poi le seguenti caratterizzazioni .....	9
4. Le spese .....	9
LE TABELLE CON I PARAMETRI	
1. Giudice di Pace .....	10
2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale .....	11
3. Cause di lavoro .....	12
4. Cause di previdenza .....	13
5. Procedimenti per convalida locatizia .....	14
6. Atto di precetto .....	15
7. Procedimenti di volontaria giurisdizione.....	16
8. Procedimenti monitori .....	17
9. Procedimenti di istruzione preventiva .....	18
10. Procedimenti cautelari .....	19
11. Giudizi innanzi alla corte dei conti .....	20
12. Giudizi innanzi alla corte di appello .....	21
13. Giudizi innanzi alla corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori .....	22
14. Giudizi innanzi alla corte costituzionale, alla corte europea, alla corte di giustizia ue .....	23
16. Procedure esecutive mobiliari .....	24
17. Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica .....	25
18. Procedure esecutive immobiliari .....	26

19. Iscrizione ipotecaria / affari tavolari .....	27
20. Fallimento (procedimenti per dichiarazione di) .....	28
21. Giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale .....	29
22. Giudizi innanzi al consiglio di stato .....	30
23. Giudizi innanzi alla commissione tributaria provinciale .....	31
24. Giudizi innanzi alla commissione tributaria regionale .....	32
15. Giudizi penali.....	33
Fasi del giudizio, giudice di pace, indagini preliminari, indagini difensive, cautelari personali, cautelari reali, gip e gup, tribunale monocratico, tribunale collegiale, corte di assise, tribunale di sorveglianza, corte di appello, corte di assise di appello, corte di cassazione e giurisdizioni superiori	
25. Stragiudiziale assistenza.....	34
26. Stragiudiziale arbitrato.....	35
27. Compenso a percentuale .....	36
28. Trasferte .....	36

#### APPENDICE NORMATIVA

1. D.M. 55/2014 .....	37
2. Art. 13 L. 247/2012 .....	40

Autore



**Domenico Condello**, Avvocato del foro di Roma, ha acquisito una lunga esperienza nel settore della parcellazione avendo svolto la funzione di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di Consigliere Segretario per molti anni e avendo pubblicato diversi volumi in materia.

Dopo aver ideato i programmi gestionali, (Il Computer nello studio legale – Buffetti editore 1989 – Studio legale elettronico – Pirola editore Milano 1995 - Gsl.exe - Gestione studio Legale. Programma software per la gestione dello studio legale, Milano 1998, Il Sole 24 Ore S.p.A- con il sistema di parcellazione istantanea e analitica, ha curato, nelle sue diverse

edizioni, il volume Tariffe Avvocati - Commentato con la giurisprudenza della Cassazione – IV- Edizione Milano 2009, Il Sole 24 Ore S.p.A.

Ha pubblicato nel 2012 il monografico in materia edito da Guida al diritto e da Il Sole 24 Ore nonché il volume Il compenso all'avvocato (e-book) di Foreoeuropeo 2013.

La stampa è stata effettuata dalla tipografia Primegraf - Roma

## Introduzione

Il sistema per la determinazione del compenso previsto dalla legge professionale forense del 1933 ha subito un vero e proprio piano di "smantellamento", terminato nel 2012 con la eliminazione del sistema tariffario speciale previsto dagli ordinamenti professionali e con l'introduzione del sistema con i parametri.

La rivoluzione del sistema per la determinazione del compenso dovuto agli avvocati ed anche alle altre professioni ordinistiche, per le prestazioni professionali è iniziata nel 2006 con la legge 248 (la c.d. legge Bersani).

Il sistema tariffario, attivato nel 2006 dall'allora Ministro Bersani con la legge 248, aveva determinato l'eliminazione del principio della inderogabilità dei minimi ed il divieto del patto di quota lite.

Successivamente l'art. 9, della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, ha attivato la procedura di abrogazione totale del sistema tariffario stabilito dalle leggi speciali per le professioni regolamentate.

Il legislatore ha giustificato dette determinazioni dalla necessità di aprire la professione alla concorrenza ed avvantaggiare i giovani ed i consumatori.

A distanza di molti anni, da detta ipotizzata rivoluzione, è oggi possibile rilevare che gli unici ad aver tratto vantaggio dal nuovo sistema di determinazione del compenso ai professionisti sono stati gli istituti bancari, le compagnie di assicurazione, le società finanziarie e le grandi società. Eliminata la inderogabilità dei minimi, il divieto del patto di quota lite ed infine le tariffe i poteri forti hanno imposto agli Avvocati convenzioni capestro con compensi irrisori e addirittura in alcuni casi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi sostenuti degli studi.

Naturalmente tutti i "soggetti deboli", giovani avvocati e consumatori non hanno tratto alcun vantaggio e l'avvocatura, in questi ultimi anni, è stata economicamente distrutta, determinando anche il blocco e la possibilità per i giovani di svolgere la professione.

La nuova legge professionale, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (l. 247/2012), ha ripristinato, anche in tema di compensi, la peculiarità della professione forense stabilendo una specifica normativa.

L'art. 13 di detta legge ha restituito al Consiglio Nazionale Forense un potere propositivo, ma l'iter seguito dal deliberato del C.N.F. del 3 Maggio 2013 di fatto però evidenzia che il potere propositivo è solo teorico poiché il Ministero ha approvato un regolamento ed un *parametrario* totalmente diverso da quello proposto dalla istituzione forense.

E' necessario però precisare che il nuovo d.m. 55/2014 presenta, rispetto al d.m. 140/2014 numerose positive innovazioni che verranno evidenziate nelle pagine seguenti.

Le modalità per la determinazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività professionale svolta continuano ad essere regolamentate dall'art. 2233 c.c., come modificato prima dalla c.d. legge Bersani (L. 248/2006), poi parzialmente, dall'art. 9 della legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012 unitamente all'art. 13 previsto dalla legge 247/2012 (G.U. n. del 18/1/2013 - Nuovo ordinamento professionale forense).

E' opportuno premettere però che il sistema per la determinazione e liquidazione del compenso all'avvocato deve essere collocato in cinque periodi poiché ogni periodo è regolamentato da differenti disposizioni legislative.

I periodi:

- dal 1933 fino al 2006 - vigenza della legge professionale del 1933 come successivamente modificata;
- dal 2006 fino al 2012 - applicazione della legge c.d Bersani (248/2006);
- dal 2012 fino al 2013 - abrogazione del sistema tariffario e nascita dei parametri;
- dal 2 Febbraio 2013 – entrata in vigore della L. 247/2012 - applicazione dell'art.13 e utilizzazione del d.m. 140/2012;
- dalla entrata in vigore del nuovo d.m. 55/2014 (3 Aprile 2014) inizia il quinto periodo.

L'art. 13, della legge 247/2013, che ha fissato le ultime disposizioni, entrate in vigore dal 2 Febbraio 2013, è oggi completamente attuato con la pubblicazione del D.M. con i nuovi parametri.

La conoscenza dei periodi temporali è importante poiché consente di individuare la relativa normativa vigente ed il conseguente sistema di parcellazione utilizzato.

E' necessario ricordare che, fino alla entrata in vigore dei nuovi parametri, la normativa (art.13 l. 247/2012) ha specificatamente stabilito che, in assenza di un contratto tra l'avvocato ed il cliente, gli Organi giurisdizionali continueranno ad applicare, per la determinazione del compenso, i parametri previsti dal D.M. 140/2012.

L'art. 28 del nuovo decreto ministeriale stabilisce che le disposizioni (il regolamento ed i parametri) si applicano "alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

La giurisprudenza ha affrontato molte volte il problema della vigenza della normativa con specifico riferimento alla parcellazione degli avvocati.

Da ultimo su questo argomento sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 17406/2012) e anche la Corte Costituzionale con la sentenza 261/2013.

Secondo i Giudici di legittimità i nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali giudiziali si devono "*applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate*".

E' pertanto evidente che il nuovo d.m 55/2014 si applica in tutte le liquidazioni avvenute dopo il 2 aprile 2014.

Questa disposizione sarà certamente oggetto di discussione giurisprudenziale poichè il termine liquidazione indicato nel citato art. 28 potrebbe essere riferito soltanto al provvedimento ufficiale emesso (sentenza, ordinanza ...). La Cassazione infatti con la sentenza parla di "liquidazione giudiziale".

Sulla rivista Foreuropeo avremo modo di soffermarci sui prossimi provvedimenti giurisprudenziali.

## LE MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'art. 2233 c.c., da sempre pietra miliare del sistema per la determinazione del compenso dovuto ai professionisti, indicava nella sua originaria stesura, quattro criteri per la determinazione del compenso, ordinati in base ad un sistema gerarchico: in primis l'accordo tra le parti, in mancanza del quale le tariffe o gli usi e, infine, la determinazione giudiziale.

L'accordo delle parti è stato sempre il primo criterio preferenziale previsto dal codice civile.

Il secondo sistema, previsto dalla vecchia legge professionale e regolamentato, fino al 2004, con una serie di decreti ministeriali con i quali venivano stabiliti i criteri per la determinazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività professionale

L'art. 9, l. 27/2012, ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, eliminando il "sistema tariffario professionale" speciale previsto per le professioni regolamentate. In particolare il comma 1 ha stabilito che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" ed il comma 5 che "sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".

La determinazione del compenso professionale, dunque, deve avvenire, in via preferenziale, tramite l'accordo tra il professionista e il cliente con la stipula di un contratto d'opera professionale, in mancanza della quale essa è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e conseguentemente vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore.

In realtà, l'ultimo intervento legislativo, l. 247/2012 nuovo ordinamento forense, ha reintrodotto un sistema speciale di determinazione e liquidazione del compenso per la categoria professionale degli avvocati.

Il 2 Febbraio 2013, con l'entrata in vigore la nuova legge professionale (l. 247/2012), si attivano ulteriori importanti novità previste nell'art. 13 ma i criteri gerarchici preferenziali per la determinazione del compenso restano quelli già indicati e precisamente:

- 1 - accordo tra le parti;
- 2 - liquidazione da parte del giudice in assenza di accordo.

Il primo criterio che si concretizza in un contratto d'opera professionale stipulato dall'avvocato con il proprio cliente diventa preferenziale e necessario per evitare di incorrere nel secondo criterio.

Oggi pertanto il sistema gerarchico per determinare il compenso dovuto all'avvocato per l'attività professionale svolta, prevede:

1. in primo luogo l'accordo (contratto d'opera professionale) tra l'avvocato ed il cliente;
2. in secondo luogo ed in mancanza del primo la utilizzazione dei parametri ministeriali in assenza di accordo e determinazione del compenso per incarichi ricevuti dalle autorità.

**In questo volume viene esaminato soltanto il procedimento di liquidazione con i parametri ed in assenza di accordo**

## DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO IN ASSENZA DI UN ACCORDO

Con D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2014 è stato emanato il regolamento con i parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, l. 247/2012, nella ipotesi di assenza di un accordo, per le liquidazioni nei confronti dei terzi e per incarichi provenienti dalle autorità.

I nuovi parametri, entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., sostituiscono quelli previsti dal d.m. 140/2012 come previsto dall'art. 13 l. 247/2012.

Il nuovo DM 55/2014 sviluppa il regolamento con le disposizioni generali al Capo I, le disposizioni concernenti l'attività giudiziale al Capo II, le disposizioni relative all'attività penale al Capo III ed infine quelle riguardanti l'attività stragiudiziale al capo IV. In appendice sono inserite 27 tabelle con gli importi per le fasi e per scaglioni.

La fonte normativa, di detto decreto, è collocata nell'art. 13, **della LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 - disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013), titolato: Conferimento dell'incarico e compenso.**

Il comma 3, dell'art. 13 stabilisce che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, provengono da una proposta del CNF che deve essere formulata ogni due anni e che devono essere formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione degli stessi.

Il comma 8 ripropone la responsabilità solidale, così come era disciplinata dall'art. 68 della vecchia legge professionale. *"Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. (art. 13 c. 8)*

Il comma 9 reintroduce la possibilità per il cliente e per l'avvocato di richiedere l'intervento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché venga esperito *"un tentativo di conciliazione"*. Precisa la norma che, in mancanza di accordo il Consiglio, può rilasciare all'avvocato, su sua richiesta, un parere sulla congruità della pretesa in relazione all'opera prestata.

Il comma 10 precisa, inoltre, che oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, gli importi per rimborso delle spese effettivamente sostenute e tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente e le spese forfetarie.

L'art. 2 del d.m. 55/2014 ribadisce che oltre al compenso, al rimborso delle spese documentate e alle eventuali spese di trasferta è dovuta all'avvocato una somma per il rimborso delle spese forfetarie e fissa, di regola, nella misura del 15% sul compenso.

Il rimborso per spese forfetarie, previsto nel sistema tariffario nella misura del 12,5% e poi non più applicato dal DM 140/2012, è stato oggi reintrodotto anche se l'inciso "di regola" inserito nel testo determinerà problemi applicativi.

Il nuovo decreto ministeriale ha mantenuto inalterato lo schema proposto dal Consiglio nazionale forense con la delibera del 3.05.2013 ma ha apportato sostanziali diminuzioni ai parametri proposti.

Il compenso oggi è svincolato dai criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti o di udienza cui il difensore ha partecipato come era previsto nel sistema tariffario.

La motivazione che ha determinato la scelta di questo sistema va ricercata nella necessità di spingere l'avvocato alla celerità del giudizio.

## LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE

La nuova intestazione del Capo II è stata modificata rispetto alla precedente formulazione essendo stata espunta la specificazione civile-amministrativa-tributaria è stata espunta in accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato per ampliare la applicazione anche alle ulteriori organi giudiziari esistenti in Italia e all'estero.

### 1.LE FASI

Il nuovo D.M. conferma le impostazioni previste dal D.M. 140/2012 con riferimento alle fasi ma prevede solo quattro fasi per i giudizi ordinari e due fasi per il procedimento esecutivo

#### A Le fasi per i giudizi ordinari

- 1 fase di studio della controversia
- 2 fase introduttiva del giudizio
- 3 fase istruttoria
- 4 fase decisionale

**Nella fase di studio della controversia sono previste le seguenti attività:** l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

**Nella fase introduttiva del giudizio:** gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

**Nella fase istruttoria:** le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

**Nella fase decisionale:** Le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

E' stata eliminata la fase "*post decisione*" prevista dal d.m. 140/2012 essendo stata inserito il principio che il giudice deve tener conto, nella liquidazione, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui al procedimento esecutivo.

#### B Le fasi nel procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo il nuovo decreto prevede autonomi parametri in due fasi accorpanti diverse attività

- 1 fase di studio e introduttiva;
- 2 fase istruttoria e di trattazione.

- **per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo:** la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

- **per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo:** ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

### 2. I PARAMETRI – E SCAGLIONI

Il nuovo D.M. prevede parametri numerici sviluppati in 27 tabelle e parametri generali modificativi inseriti nei principi generali.

#### a. parametri numerici

Il Decreto fissa specifici parametri per ogni fase e per ogni scaglione sviluppato in forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato.

A differenza del vecchio Decreto del 2012 il nuovo DM prevede anche scaglioni per gli importi superiori a 520.000 e stabilisce le modalità per determinare gli importi che per le controversie di valore superiore a detto importo.

Si applica di regola il seguente incremento: Per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 si applica un incremento fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; Il decreto fissa i parametri per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

#### b. Parametri generali

I parametri indicati nelle tabelle allegate, al D.M. con l'applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria ove l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

Ai fini della liquidazione del compenso si deve tener "conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti".

Nell'ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale la quantità deve essere fatta calcolando un compenso unico che può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Le stesse modalità sono fissate anche quando detta circostanza si verifica perché le cause vengono riunite la ipotesi di presenza di più controparti.

Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

Per l'assistenza di ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta. Il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

### **3.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA**

#### **1. valore determinato o determinabile**

Il valore della controversia può essere determinato con riferimento alla parte soccombente o con riferimento al cliente.

##### *a.liquidazione dei compensi a carico del soccombente*

Il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile. Il nuovo D.m. precisa che in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Prevede poi le seguenti eccezioni:

-nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta,

-nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima.

-nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

##### *b.liquidazione dei compensi a carico del cliente*

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

#### **Il d.m 55/2014 disciplina alcune particolari attività:**

##### **a.giustizia amministrativa**

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire.

Nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.

In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

##### **b.Giustizia tributaria**

Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

#### **2.Valore indeterminabile**

Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.



#### **4.ALTRE IPOTESI CHE DETERMINANO VARIAZIONE DEI PARAMETRI:**

##### **a.Giudizi non compiuti**

Per i giudizi non conclusi totalmente si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

##### **b.Pluralità di difensori e società professionali**

In presenza di una pluralità di difensori e società professionali ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

##### **c.Società di avvocati**

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

##### **d. Praticanti avvocati abilitati**

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

#### **5.ATTIVITÀ SPECIFICHE**

##### **Arbitrati**

Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella n. 27 allegata.

Per gli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

##### **Domiciliatario**

All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

#### **6.LE SPESE**

##### **Spese forfetarie, spese documentate e spese per le trasferte**

Oltre al "compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni" e al rimborso delle spese per la trasferta, all'avvocato sono dovute le "*spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione*"

##### **Trasferte**

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale. (vedi pag. 36)

## LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' PENALE

Il Capo III regolamenta le modalità per la determinazione del compenso in materia penale. La tabella n. 15 allegata fissa i parametri numerici per le fasi con riferimento alle autorità/procedimenti.

### 1.LE FASI

Anche in materia penale il compenso si sviluppa per fasi.

Sono previste quattro fasi

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

### 2. I PARAMETRI

#### Parametri numerici

Accanto ai parametri numerici a cui alla tabella 15 il D.M. prevede alcuni parametri generali che comportano aumenti o diminuzioni dei parametri base fissati.

#### Parametri generali

Nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato per l'attività penale si tiene conto con riferimento alla attività prestata delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.

Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.

**Con riferimento a più soggetti aventi la stessa posizione processuale** il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

### 3.LE ALTRE CARATTERIZZAZIONI CHE POSSONO DETERMINARE VARIAZIONI DEI PARAMETRI

#### a.Giudizi non compiuti

Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva. (Art. 13).

#### b-Incarico conferito a società di avvocati

Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. (Art. 14).

#### c.Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato. (Art. 17).

#### Parte civile

All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate. (Art. 16)

### 4.LE SPESE

#### Spese forfetarie, spese documentate e spese per le trasferte

Oltre al "compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni" e al rimborso delle spese per la trasferta, all'avvocato sono dovute le "spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione"

#### Trasferte

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale. (vedi pag. 36)

## **LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE**

Il nuovo D.M. regola al III le modalità per la determinazione del compenso dovuto all'avvocato per l'attività stragiudiziale e prevede due tabelle con i parametri collocati negli scaglioni progressivi. La tabella numero 26 titolata prestazioni assistenza stragiudiziale e la numero 27 titolata arbitrato.

L'articolo 26 del D.M. poi regola le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale e stabilisce che il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 %, da calcolare sul valore dei beni amministrati, tenendo conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

### **1.PARAMETRI E SCAGLIONI**

Accanto ai parametri numerici di cui alle tabelle sono previste variazioni in aumento o diminuzioni con una serie di parametri generali.

Parametri generali

Ai fini della liquidazione del compenso

a) si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

b) In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il d.m. sulla base del principio della onnicomprensività del compenso stabilisce che l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Anche in materia stragiudiziale è stato regolamentato il sistema di liquidazione per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 prevedendo gli stessi scaglioni dell'attività giudiziale

### **2.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFARE**

a. Valore determinato o determinabile

Il valore dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile avendo sempre riguardo al valore effettivo dell'affare ed anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

Il decreto stabilisce poi che

a) per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

b) per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

c) Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

d) per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

b. Valore indeterminabile

Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

### **3.IL D.M. REGOLAMENTA POI LE SEGUENTI CARATTERIZZAZIONI:**

a-pluralità di difensori e società professionali - Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

b-società di avvocati - Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquidano i compensi spettanti a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

b-praticanti avvocati abilitati al patrocinio - Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

d-incarico non portato a termine - Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

### **4.LE SPESE**

#### **Spese forfetarie, spese documentate e spese per le trasferte**

Oltre al "compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni" e al rimborso delle spese per la trasferta, all'avvocato sono dovute le "spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione"

#### **Trasferte**

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale. (vedi pag. 36)

LE TABELLE SVILUPPATE PER SCAGLIONI  
CON I PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. 55/2014  
CON LA INDICAZIONE DEI MINIMI E DEI MASSIMI

SOMMARIO

TABELLE PARAMETRI FORENSI

- 1.giudice di pace
- 2.giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale
- 3.cause di lavoro
- 4.cause di previdenza
- 5.procedimenti per convalida locatizia
- 6.atto di precetto
- 7.procedimenti di volontaria giurisdizione
- 8.procedimenti monitori
- 9.procedimenti di istruzione preventiva
10. procedimenti cautelari
11. giudizi innanzi alla corte dei conti
12. giudizi innanzi alla corte di appello
- 13.giudizi innanzi alla corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori
- 14.giudizi innanzi alla corte costituzionale, alla corte europea, alla corte di giustizia ue
- 15.penale (vedi avanti)
16. procedure esecutive mobiliari
17. procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica
18. procedure esecutive immobiliari
19. iscrizione ipotecaria / affari tavolari
20. fallimento (procedimenti per dichiarazione di)
21. giudizi innanzi al tribunale amministrativo regionale
22. giudizi innanzi al consiglio di stato
23. giudizi innanzi alla commissione tributaria provinciale
24. giudizi innanzi alla commissione tributaria regionale
  
15. giudizi penali  
fasi del giudizio, giudice di pace, indagini preliminari, indagini difensive, cautelari personali, cautelari reali, gip e gup, tribunale monocratico, tribunale collegiale, corte di assise, tribunale di sorveglianza, corte di appello, corte di assise di appello, corte di cassazione e giurisdizioni superiori
  
- 25.stragiudiziale assistenza
26. stragiudiziale arbitrato
- 27.compenso a percentuale
- 28.trasferte

<b>1. GIUDICE DI PACE</b>						
		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
VALORE						
da 0 a 1.100	parametro	65,00	65,00	65,00	135,00	330,00
	minimo	32,50	32,50	45,50	67,50	178,00
	massimo	117,00	117,00	130,00	243,00	607,00
da 1.100 A 5.200	parametro	225,00	240,00	335,00	405,00	1.205,00
	minimo	112,50	120,00	234,50	202,50	669,50
	massimo	405,00	432,00	670,00	729,00	2.236,00
da 5.200 a 26.000	parametro	405,00	335,00	540,00	710,00	1.990,00
	minimo	202,50	167,50	378,00	355,00	1.103,00
	massimo	729,00	603,00	1.080,00	1.278,00	3.690,00

## 2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	125,00	125,00	190,00	190,00	630,00
	minimo	62,50	62,50	133,00	95,00	353,00
	massimo	225,00	225,00	380,00	342,00	1.172,00
da 1.100 A 5.200	parametro	405,00	405,00	810,00	810,00	2.430,00
	minimo	202,50	202,50	567,00	405,00	1.377,00
	massimo	729,00	729,00	1.620,00	1.458,00	4.536,00
da 5.200 a 26.000	parametro	875,00	740,00	1.600,00	1.620,00	4.835,00
	minimo	437,50	370,00	1.120,00	810,00	2.737,50
	massimo	1.575,00	1.332,00	3.200,00	2.916,00	9.023,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.620,00	1.147,00	1.720,00	2.767,00	7.254,00
	minimo	810,00	573,50	1.204,00	1.383,50	3.971,00
	massimo	2.916,00	2.064,60	3.440,00	4.980,60	13.401,20
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.550,00	5.400,00	4.050,00	13.430,00
	minimo	1.215,00	775,00	3.780,00	2.025,00	7.795,00
	massimo	4.374,00	2.790,00	10.800,00	7.290,00	25.254,00
da 260.00 a 520.00	parametro	3.375,00	2.227,00	9.915,00	5.870,00	21.387,00
	minimo	1.687,50	1.113,50	6.940,50	2.935,00	12.676,50
	massimo	6.075,00	4.008,60	19.830,00	10.566,00	40.479,60
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.387,50	2.895,10	12.889,50	7.631,00	27.803,10
	minimo	2.193,75	1.447,55	9.022,65	3.815,50	16.479,45
	massimo	7.897,50	5.211,18	25.779,00	13.735,80	52.623,48
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.703,75	3.763,63	16.756,35	9.920,30	36.144,03
	minimo	2.851,88	1.881,82	11.729,45	4.960,15	21.423,29
	massimo	10.266,75	6.774,53	33.512,70	17.856,54	68.410,52
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.414,88	4.892,72	21.783,26	12.896,39	46.987,24
	minimo	3.707,44	2.446,36	15.248,28	6.448,20	27.850,27
	massimo	13.346,78	8.806,89	43.566,51	23.213,50	88.933,68
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	9.639,34	6.360,53	28.318,23	16.765,31	61.083,41
	minimo	4.819,67	3.180,27	19.822,76	8.382,65	36.205,35
	massimo	17.350,81	11.448,96	56.636,46	30.177,55	115.613,79
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	12.531,14	8.268,70	36.813,70	21.794,90	79.408,43
	minimo	6.265,57	4.134,35	25.769,59	10.897,45	47.066,96
	massimo	22.556,05	14.883,65	73.627,40	39.230,82	150.297,92
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.290,48	10.749,30	47.857,81	28.333,37	103.230,96
	minimo	8.145,24	5.374,65	33.500,47	14.166,68	61.187,04
	massimo	29.322,86	19.348,75	95.715,62	51.000,06	195.387,30
valore indeterminato basso	parametro	0,00	0,00	0	0	0
	minimo	1.620,00	1.147,00	1.720,00	2.767,00	7.254,00
	massimo	2.430,00	1.550,00	5.400,00	4.050,00	13.430,00
valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0	0	0
	minimo	1.620,00	1.147,00	1.720,00	2.767,00	7.254,00
	massimo	3.375,00	2.227,00	9.915,00	5.870,00	21.387,00

### 3. CAUSE DI LAVORO

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	200,00	120,00	120,00	170,00	610,00
	minimo	100,00	60,00	84,00	85,00	329,00
	massimo	360,00	216,00	240,00	306,00	1.122,00
da 1.100 A 5.200	parametro	846,00	405,00	540,00	710,00	2.501,00
	minimo	423,00	202,50	378,00	355,00	1.358,50
	massimo	1.522,80	729,00	1.080,00	1.278,00	4.609,80
da 5.200 a 26.000	parametro	1.735,00	740,00	1.116,00	1.540,00	5.131,00
	minimo	867,50	370,00	781,20	770,00	2.788,70
	massimo	3.123,00	1.332,00	2.232,00	2.772,00	9.459,00
da 26.000 a 52.000	parametro	3.090,00	1.145,00	1.790,00	2.790,00	8.815,00
	minimo	1.545,00	572,50	1.253,00	1.395,00	4.765,50
	massimo	5.562,00	2.061,00	3.580,00	5.022,00	16.225,00
da 52.000 a 260.000	parametro	4.536,00	1.620,00	2.550,00	4.050,00	12.756,00
	minimo	2.268,00	810,00	1.785,00	2.025,00	6.888,00
	massimo	8.164,80	2.916,00	5.100,00	7.290,00	23.470,80
da 260.00 a 520.00	parametro	6.350,00	2.225,00	3.450,00	5.990,00	18.015,00
	minimo	3.175,00	1.112,50	2.415,00	2.995,00	9.697,50
	massimo	11.430,00	4.005,00	6.900,00	10.782,00	33.117,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	8.255,00	2.892,00	4.485,00	7.787,00	23.419,00
	minimo	4.127,50	1.446,00	3.139,50	3.893,50	12.606,50
	massimo	14.859,00	5.205,60	8.970,00	14.016,60	43.051,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	10.731,50	3.759,60	5.830,50	10.123,10	30.444,70
	minimo	5.365,75	1.879,80	4.081,35	5.061,55	16.388,45
	massimo	19.316,70	6.767,28	11.661,00	18.221,58	55.966,56
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	13.950,95	4.887,48	7.579,65	13.160,03	39.578,11
	minimo	6.975,48	2.443,74	5.305,76	6.580,02	21.304,99
	massimo	25.111,71	8.797,46	15.159,30	23.688,05	72.756,53
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	18.136,24	6.353,72	9.853,55	17.108,04	51.451,54
	minimo	9.068,12	3.176,86	6.897,48	8.554,02	27.696,48
	massimo	32.645,22	11.436,70	19.707,09	30.794,47	94.583,49
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	23.577,11	8.259,84	12.809,61	22.240,45	66.887,01
	minimo	11.788,55	4.129,92	8.966,73	11.120,23	36.005,42
	massimo	42.438,79	14.867,71	25.619,22	40.032,81	122.958,53
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	30.650,24	10.737,79	16.652,49	28.912,59	86.953,11
	minimo	15.325,12	5.368,90	11.656,74	14.456,29	46.807,05
	massimo	55.170,43	19.328,03	33.304,98	52.042,65	159.846,09
valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	3.090,00	1.145,00	170,00	2.790,00	7.195,00
	massimo	4.536,00	1.620,00	2.550,00	4.050,00	12.756,00
valore indeterminato alto	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	3.090,00	1.145,00	170,00	2.790,00	7.195,00
	massimo	6.350,00	2.225,00	3.450,00	5.990,00	18.015,00

#### 4. CAUSE DI PREVIDENZA

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	124,00	115,00	170,00	235,00	644,00
	minimo	62,00	57,50	119,00	117,50	356,00
	massimo	223,20	207,00	340,00	423,00	1.193,20
da 1.100 A 5.200	parametro	405,00	405,00	810,00	875,00	2.495,00
	minimo	202,50	202,50	567,00	437,50	1.409,50
	massimo	729,00	729,00	1.620,00	1.575,00	4.653,00
da 5.200 a 26.000	parametro	885,00	740,00	1.585,00	1.925,00	5.135,00
	minimo	442,50	370,00	1.109,50	962,50	2.884,50
	massimo	1.593,00	1.332,00	3.170,00	3.465,00	9.560,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.620,00	1.147,00	2.565,00	3.500,00	8.832,00
	minimo	810,00	573,50	1.795,50	1.750,00	4.929,00
	massimo	2.916,00	2.064,60	5.130,00	6.300,00	16.410,60
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.620,00	3.645,00	3.950,00	11.645,00
	minimo	1.215,00	810,00	2.551,50	1.975,00	6.551,50
	massimo	4.374,00	2.916,00	7.290,00	7.110,00	21.690,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.375,00	2.225,00	4.925,00	7.490,00	18.015,00
	minimo	1.687,50	1.112,50	3.447,50	3.745,00	9.992,50
	massimo	6.075,00	4.005,00	9.850,00	13.482,00	33.412,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.387,50	2.892,50	6.402,50	9.737,50	23.420,00
	minimo	2.193,75	1.446,25	4.481,75	4.868,75	12.990,50
	massimo	7.897,50	5.206,50	12.805,00	17.527,50	43.436,50
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.703,75	3.760,25	8.323,25	12.658,75	30.446,00
	minimo	2.851,88	1.880,13	5.826,28	6.329,38	16.887,65
	massimo	10.266,75	6.768,45	16.646,50	22.785,75	56.467,45
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.414,88	4.888,33	10.820,23	16.456,38	39.579,80
	minimo	3.707,44	2.444,16	7.574,16	8.228,19	21.953,95
	massimo	13.346,78	8.798,99	21.640,45	29.621,48	73.407,69
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	9.639,34	6.354,82	14.066,29	21.393,29	51.453,74
	minimo	4.819,67	3.177,41	9.846,40	10.696,64	28.540,13
	massimo	17.350,81	11.438,68	28.132,59	38.507,92	95.429,99
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	12.531,14	8.261,27	18.286,18	27.811,27	66.889,86
	minimo	6.265,57	4.130,63	12.800,33	13.905,64	37.102,17
	massimo	22.556,05	14.870,28	36.572,36	50.060,29	124.058,99
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.290,48	10.739,65	23.772,03	36.154,66	86.956,82
	minimo	8.145,24	5.369,83	16.640,42	18.077,33	48.232,82
	massimo	29.322,86	19.331,37	47.544,07	65.078,38	161.276,68
valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	1.620,00	1.147,00	2.565,00	3.500,00	8.832,00
	massimo	2.430,00	1.620,00	3.645,00	3.510,00	11.205,00
valore indeterminato alto	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	1.620,00	1.147,00	2.565,00	3.500,00	8.832,00
	massimo	3.375,00	2.225,00	4.925,00	7.490,00	18.015,00

### 5. PROCEDIMENTI PER LA CONVALIDA LOCATIZIA

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	170,00	170,00	40,00	135,00	515,00
	minimo	85,00	85,00	28,00	67,50	265,50
	massimo	306,00	306,00	80,00	243,00	935,00
da 1.100 a 5.200	parametro	505,00	470,00	135,00	405,00	1.515,00
	minimo	252,50	235,00	94,50	202,50	784,50
	massimo	909,00	846,00	270,00	729,00	2.754,00
da 5.200 a 26.000	parametro	875,00	675,00	200,00	710,00	2.460,00
	minimo	437,50	337,50	140,00	355,00	1.270,00
	massimo	1.575,00	1.215,00	400,00	1.278,00	4.468,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.620,00	1.010,00	335,00	1.280,00	4.245,00
	minimo	810,00	505,00	234,50	640,00	2.189,50
	massimo	2.916,00	1.818,00	670,00	2.304,00	7.708,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.360,00	1.350,00	470,00	1.820,00	6.000,00
	minimo	1.180,00	675,00	329,00	910,00	3.094,00
	massimo	4.248,00	2.430,00	940,00	3.276,00	10.894,00
da 260.00 a 520.00	parametro	3.375,00	1.485,00	675,00	2.700,00	8.235,00
	minimo	1.687,50	742,50	472,50	1.350,00	4.252,50
	massimo	6.075,00	2.673,00	1.350,00	4.860,00	14.958,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.387,50	1.755,00	877,50	3.510,00	10.530,00
	minimo	2.193,75	877,50	614,25	1.755,00	5.440,50
	massimo	7.897,50	3.159,00	1.755,00	6.318,00	19.129,50
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.703,75	2.281,50	1.140,75	4.563,00	10.705,50
	minimo	2.851,88	1.140,75	798,53	2.281,50	7.072,65
	massimo	10.266,75	4.106,70	2.281,50	8.213,40	24.868,35
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.414,88	2.965,95	1.482,98	5.931,90	13.689,00
	minimo	3.707,44	1.482,98	1.038,08	2.965,95	9.194,45
	massimo	13.346,78	5.338,71	2.965,95	10.677,42	32.328,86
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	9.639,34	3.855,74	1.927,87	7.711,47	17.795,70
	minimo	4.819,67	1.927,87	1.349,51	3.855,74	11.952,78
	massimo	17.350,81	6.940,32	3.855,74	13.880,65	42.027,51
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	12.531,14	5.012,46	2.506,23	10.024,91	23.134,41
	minimo	6.265,57	2.506,23	1.754,36	5.012,46	15.538,61
	massimo	22.556,05	9.022,42	5.012,46	18.044,84	54.635,76
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.290,48	6.516,19	3.258,10	13.032,38	30.074,73
	minimo	8.145,24	3.258,10	2.280,67	6.516,19	20.200,20
	massimo	29.322,86	11.729,15	6.516,19	23.458,29	71.026,49
valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	1.620,00	1.010,00	1.335,00	1.280,00	5.245,00
	massimo	2.360,00	1.485,00	470,00	1.820,00	6.135,00
valore indeterminato alto	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	1.620,00	1.010,00	1.335,00	1.280,00	5.245,00
	massimo	3.375,00	1.350,00	675,00	2.700,00	8.100,00



## 6. ATTO DI PRECETTO

valore			
da 0 a 5.200	parametro	135,00	
	minimo	67,50	
	massimo	243,00	
da 5.200 a 26.000	parametro	225,00	
	minimo	112,50	
	massimo	405,00	
da 26.000 a 52.000	parametro	315,00	
	minimo	157,50	
	massimo	567,00	
da 52.000 a 260.000	parametro	405,00	
	minimo	202,50	
	massimo	729,00	
da 260.000 a 520.000	parametro	540,00	
	minimo	270,00	
	massimo	972,00	
da 520.000 a 1.000.000	parametro	702,00	
	minimo	351,00	
	massimo	1.263,60	
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	912,60	
	minimo	456,30	
	massimo	1.642,68	
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	1.186,38	
	minimo	593,19	
	massimo	2.135,48	
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	1.542,29	
	minimo	771,15	
	massimo	2.776,13	
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	2.004,98	
	minimo	1.002,49	
	massimo	3.608,97	
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	2.606,48	
	minimo	1.303,24	
	massimo	4.691,66	

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE		
valore		compenso
da 0 a 5.200	parametro	405,00
	minimo	202,50
	massimo	729,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.350,00
	minimo	675,00
	massimo	2.430,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.225,00
	minimo	1.112,50
	massimo	4.005,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.170,00
	minimo	1.585,00
	massimo	5.706,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.320,00
	minimo	2.160,00
	massimo	7.776,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.616,00
	minimo	2.808,00
	massimo	10.108,80
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.300,80
	minimo	3.650,40
	massimo	13.141,44
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.491,04
	minimo	4.745,52
	massimo	17.083,87
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	12.338,35
	minimo	6.169,18
	massimo	22.209,03
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	16.039,86
	minimo	8.019,93
	massimo	28.871,74
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.851,81
	minimo	10.425,91
	massimo	37.533,27
indeterminato basso	parametro	0
	minimo	2.225,00
	massimo	3.170,00
indeterminato alto	parametro	0
	minimo	2.225,00
	massimo	4.320,00

## 8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore		Compenso
da 0 a 5.200	parametro	450,00
	minimo	225,00
	massimo	810,00
da 5.200 a 26.000	parametro	540,00
	minimo	270,00
	massimo	972,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.305,00
	minimo	652,50
	massimo	2.349,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.135,00
	minimo	1.067,50
	massimo	3.843,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.185,00
	minimo	2.092,50
	massimo	7.533,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.440,50
	minimo	2.720,25
	massimo	9.792,90
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.072,65
	minimo	3.536,33
	massimo	12.730,77
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.194,45
	minimo	4.597,22
	massimo	16.550,00
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.952,78
	minimo	5.976,39
	massimo	21.515,00
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.538,61
	minimo	7.769,31
	massimo	27.969,50
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.200,20
	minimo	10.100,10
	massimo	36.360,35

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA					
		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	TOTALE FASI
VALORE					
da 0 a 5.200	parametro	200,00	270,00	335,00	805,00
	minimo	100,00	135,00	234,50	469,50
	massimo	360,00	486,00	670,00	1.516,00
da 5.200 a 26.000	parametro	540,00	675,00	1.010,00	2.225,00
	minimo	270,00	337,50	707,00	1.314,50
	massimo	972,00	1.215,00	2.020,00	4.207,00
da 26.000 a 52.000	parametro	945,00	750,00	1.215,00	2.910,00
	minimo	472,50	375,00	850,50	1.698,00
	massimo	1.701,00	1.350,00	2.430,00	5.481,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.080,00	945,00	1.620,00	3.645,00
	minimo	540,00	472,50	1.134,00	2.146,50
	massimo	1.944,00	1.701,00	3.240,00	6.885,00
da 260.000 a 520.000	parametro	2.025,00	1.385,00	2.225,00	5.635,00
	minimo	1.012,50	692,50	1.557,50	3.262,50
	massimo	3.645,00	2.493,00	4.450,00	10.588,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	2.632,50	1.800,50	2.892,50	7.325,50
	minimo	1.316,25	900,25	2.024,75	4.241,25
	massimo	4.738,50	3.240,90	5.785,00	13.764,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	3.422,25	2.340,65	3.760,25	9.523,15
	minimo	1.711,13	1.170,33	2.632,18	5.513,63
	massimo	6.160,05	4.213,17	7.520,50	17.893,72
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	4.448,93	3.042,85	4.888,33	12.380,10
	minimo	2.224,46	1.521,42	3.421,83	7.167,71
	massimo	8.008,07	5.477,12	9.776,65	23.261,84
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	5.783,60	3.955,70	6.354,82	16.094,12
	minimo	2.891,80	1.977,85	4.448,38	9.318,03
	massimo	10.410,48	7.120,26	12.709,65	30.240,39
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	7.518,68	5.142,41	8.261,27	20.922,36
	minimo	3.759,34	2.571,20	5.782,89	12.113,43
	massimo	13.533,63	9.256,33	16.522,54	39.312,50
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	9.774,29	6.685,13	10.739,65	27.199,07
	minimo	4.887,14	3.342,57	7.517,76	15.747,46
	massimo	17.593,72	12.033,23	21.479,30	51.106,25
Valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0
	minimo	945,00	675,00	1.215,00	2.835,00
	massimo	1.080,00	945,00	1.620,00	3.645,00
Valore indeterminato alto	parametro	0	0	0	0
	minimo	945,00	675,00	1.215,00	2.835,00
	massimo	2.025,00	1.385,00	2.225,00	5.635,00

### 10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	200,00	135,00	200,00	100,00	635,00
	minimo	100,00	67,50	140,00	50,00	357,50
	massimo	360,00	243,00	400,00	180,00	823,00
1.100 a 5.200	parametro	540,00	335,00	810,00	370,00	2.055,00
	minimo	270,00	167,50	567,00	185,00	1.189,50
	massimo	972,00	603,00	1.620,00	666,00	2.889,00
da 5.200 a 26.000	parametro	945,00	640,00	1.470,00	605,00	3.660,00
	minimo	472,50	320,00	1.029,00	302,50	2.124,00
	massimo	1.701,00	1.152,00	2.940,00	1.089,00	5.181,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.690,00	810,00	1.890,00	1.145,00	5.535,00
	minimo	845,00	405,00	1.323,00	572,50	3.145,50
	massimo	3.042,00	1.458,00	3.780,00	2.061,00	7.299,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.145,00	2.700,00	1.687,00	7.962,00
	minimo	1.215,00	572,50	1.890,00	843,50	4.521,00
	massimo	4.374,00	2.061,00	5.400,00	3.036,60	10.497,60
da 260.000 a 520.000	parametro	3.510,00	1.485,00	3.780,00	2.430,00	11.205,00
	minimo	1.755,00	742,50	2.646,00	1.215,00	6.358,50
	massimo	6.318,00	2.673,00	7.560,00	4.374,00	14.607,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.563,00	1.930,50	4.914,00	3.159,00	14.566,50
	minimo	2.281,50	965,25	3.439,80	1.579,50	8.266,05
	massimo	8.213,40	3.474,90	9.828,00	5.686,20	18.989,10
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.931,90	2.509,65	6.388,20	4.106,70	18.936,45
	minimo	2.965,95	1.254,83	4.471,74	2.053,35	10.745,87
	massimo	10.677,42	4.517,37	12.776,40	7.392,06	24.685,83
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.711,47	3.262,55	8.304,66	5.338,71	24.617,39
	minimo	3.855,74	1.631,27	5.813,26	2.669,36	13.969,62
	massimo	13.880,65	5.872,58	16.609,32	9.609,68	32.091,58
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.024,91	4.241,31	10.796,06	6.940,32	32.002,60
	minimo	5.012,46	2.120,65	7.557,24	3.470,16	18.160,51
	massimo	18.044,84	7.634,36	21.592,12	12.492,58	41.719,05
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.032,38	5.513,70	14.034,88	9.022,42	41.603,38
	minimo	6.516,19	2.756,85	9.824,41	4.511,21	23.608,67
	massimo	23.458,29	9.924,66	28.069,75	16.240,36	54.234,77
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.942,10	7.167,81	18.245,34	11.729,15	54.084,39
	minimo	8.471,05	3.583,91	12.771,74	5.864,57	30.691,27
	massimo	30.495,78	12.902,06	36.490,68	21.112,46	70.505,20
Valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	160,00	810,00	180,00	1.145,00	2.295,00
	massimo	2.360,00	1.010,00	1.215,00	2.630,00	7.215,00
Valore indeterminato alto	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	160,00	810,00	180,00	1.145,00	2.295,00
	massimo	3.510,00	1.485,00	3.780,00	2.430,00	11.205,00

## 11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	170,00	100,00	100,00	170,00	540,00
	minimo	85,00	50,00	70,00	85,00	290,00
	massimo	306,00	180,00	200,00	306,00	992,00
da 1.100 a 5.200	parametro	510,00	305,00	335,00	575,00	1.725,00
	minimo	255,00	152,50	234,50	287,50	929,50
	massimo	918,00	549,00	670,00	1.035,00	3.172,00
da 5.200 a 26.000	parametro	875,00	470,00	540,00	1.010,00	2.895,00
	minimo	437,50	235,00	378,00	505,00	1.555,50
	massimo	1.575,00	846,00	1.080,00	1.818,00	5.319,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.690,00	675,00	875,00	1.820,00	5.060,00
	minimo	845,00	337,50	612,50	910,00	2.705,00
	massimo	3.042,00	1.215,00	1.750,00	3.276,00	9.283,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.360,00	1.010,00	1.215,00	2.630,00	7.215,00
	minimo	1.180,00	505,00	850,50	1.315,00	3.850,50
	massimo	4.248,00	1.818,00	2.430,00	4.734,00	13.230,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.510,00	1.350,00	1.690,00	3.850,00	10.400,00
	minimo	1.755,00	675,00	1.183,00	1.925,00	5.538,00
	massimo	6.318,00	2.430,00	3.380,00	6.930,00	19.058,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.563,00	1.755,00	2.197,00	5.005,00	13.520,00
	minimo	2.281,50	877,50	1.537,90	2.502,50	7.199,40
	massimo	8.213,40	3.159,00	4.394,00	9.009,00	24.775,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.931,90	2.281,50	2.856,10	6.506,50	17.576,00
	minimo	2.965,95	1.140,75	1.999,27	3.253,25	9.359,22
	massimo	10.677,42	4.106,70	5.712,20	11.711,70	32.208,02
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.711,47	2.965,95	3.712,93	8.458,45	22.848,80
	minimo	3.855,74	1.482,98	2.599,05	4.229,23	12.166,99
	massimo	13.880,65	5.338,71	7.425,86	15.225,21	41.870,43
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.024,91	3.855,74	4.826,81	10.995,99	29.703,44
	minimo	5.012,46	1.927,87	3.378,77	5.497,99	15.817,08
	massimo	18.044,84	6.940,32	9.653,62	19.792,77	54.431,55
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.032,38	5.012,46	6.274,85	14.294,78	38.614,47
	minimo	6.516,19	2.506,23	4.392,40	7.147,39	20.562,21
	massimo	23.458,29	9.022,42	12.549,70	25.730,60	70.761,02
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.942,10	6.516,19	8.157,31	18.583,21	50.198,81
	minimo	8.471,05	3.258,10	5.710,12	9.291,61	26.730,87
	massimo	30.495,78	11.729,15	16.314,61	33.449,79	91.989,33
Valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	1.690,00	675,00	875,00	1.820,00	5.060,00
	massimo	2.360,00	1.010,00	1.215,00	2.630,00	7.215,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	minimo	1.690,00	675,00	875,00	1.820,00	5.060,00
	massimo	3.510,00	1.350,00	1.690,00	3.850,00	10.400,00

## 12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
VALORE						
da 0 a 1.100	parametro	135,00	135,00	170,00	200,00	640,00
	minimo	67,50	67,50	119,00	100,00	354,00
	massimo	243,00	243,00	340,00	360,00	1.186,00
da 1.100 a 5.200	parametro	510,00	510,00	945,00	810,00	2.775,00
	minimo	255,00	255,00	661,50	405,00	1.576,50
	massimo	918,00	918,00	1.890,00	1.458,00	5.184,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.080,00	877,00	1.755,00	1.820,00	5.532,00
	minimo	540,00	438,50	1.228,50	910,00	3.117,00
	massimo	1.944,00	1.578,60	3.510,00	3.276,00	10.308,60
da 26.000 a 52.000	parametro	1.960,00	1.350,00	2.900,00	3.305,00	9.515,00
	minimo	980,00	675,00	2.030,00	1.652,50	5.337,50
	massimo	3.528,00	2.430,00	5.800,00	5.949,00	17.707,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.835,00	1.820,00	4.120,00	4.860,00	13.635,00
	minimo	1.417,50	910,00	2.884,00	2.430,00	7.641,50
	massimo	5.103,00	3.276,00	8.240,00	8.748,00	25.367,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.180,00	2.430,00	5.600,00	6.950,00	19.160,00
	minimo	2.090,00	1.215,00	3.920,00	3.475,00	10.700,00
	massimo	7.524,00	4.374,00	11.200,00	12.510,00	35.608,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.434,00	3.159,00	7.280,00	9.035,00	24.908,00
	minimo	2.717,00	1.579,50	5.096,00	4.517,50	13.910,00
	massimo	9.781,20	5.686,20	14.560,00	16.263,00	46.290,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.064,20	4.106,70	9.464,00	11.745,50	32.380,40
	minimo	3.532,10	2.053,35	6.624,80	5.872,75	18.083,00
	massimo	12.715,56	7.392,06	18.928,00	21.141,90	60.177,52
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.183,46	5.338,71	12.303,20	15.269,15	42.094,52
	minimo	4.591,73	2.669,36	8.612,24	7.634,58	23.507,90
	massimo	16.530,23	9.609,68	24.606,40	27.484,47	78.230,78
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.938,50	6.940,32	15.994,16	19.849,90	54.722,88
	minimo	5.969,25	3.470,16	11.195,91	9.924,95	30.560,27
	massimo	21.489,30	12.492,58	31.988,32	35.729,81	101.700,01
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.520,05	9.022,42	20.792,41	25.804,86	71.139,74
	minimo	7.760,02	4.511,21	14.554,69	12.902,43	39.728,35
	massimo	27.936,09	16.240,36	41.584,82	46.448,75	132.210,01
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.176,06	11.729,15	27.030,13	33.546,32	92.481,66
	minimo	10.088,03	5.864,57	18.921,09	16.773,16	51.646,86
	massimo	36.316,91	21.112,46	54.060,26	60.383,38	171.873,01
Valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0
	minimo	1.960,00	1.350,00	2.900,00	3.305,00	9.515,00
	massimo	2.835,00	1.820,00	4.120,00	4.860,00	13.635,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	minimo	1.960,00	1.350,00	2.900,00	3.305,00	9.515,00
	massimo	4.180,00	2.430,00	5.600,00	9.650,00	21.860,00

### 13. giudizi innanzi alla CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	240,00	270,00	135,00	645,00
	minimo	120,00	135,00	67,50	322,50
	massimo	432,00	486,00	243,00	1.161,00
<hr/>					
da 1.100 a 5.200	parametro	675,00	740,00	370,00	1.785,00
	minimo	337,50	370,00	185,00	892,50
	massimo	1.215,00	1.332,00	666,00	3.213,00
<hr/>					
da 5.200 a 26.000	parametro	1.215,00	1.080,00	640,00	2.935,00
	minimo	607,50	540,00	320,00	1.467,50
	massimo	2.187,00	1.944,00	1.152,00	5.283,00
<hr/>					
da 26.000 a 52.000	parametro	2.225,00	1.875,00	1.150,00	5.250,00
	minimo	1.112,50	937,50	575,00	2.625,00
	massimo	4.005,00	3.375,00	2.070,00	9.450,00
<hr/>					
da 52.000 a 260.000	parametro	3.240,00	2.360,00	1.690,00	7.290,00
	minimo	1.620,00	1.180,00	845,00	3.645,00
	massimo	5.832,00	4.248,00	3.042,00	13.122,00
<hr/>					
da 260.000 a 520.000	parametro	4.725,00	3.105,00	2.430,00	10.260,00
	minimo	2.362,50	1.552,50	1.215,00	5.130,00
	massimo	8.505,00	5.589,00	4.374,00	18.468,00
<hr/>					
da 520.000 a 1.000.000	parametro	6.142,50	4.036,50	3.159,00	13.338,00
	minimo	3.071,25	2.018,25	1.579,50	6.669,00
	massimo	11.056,50	7.265,70	5.686,20	24.008,40
<hr/>					
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.985,25	5.247,45	4.106,70	17.339,40
	minimo	3.992,63	2.623,73	2.053,35	8.669,70
	massimo	14.373,45	9.445,41	7.392,06	31.210,92
<hr/>					
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	10.380,83	6.821,69	5.338,71	22.541,22
	minimo	5.190,41	3.410,84	2.669,36	11.270,61
	massimo	18.685,49	12.279,03	9.609,68	40.574,20
<hr/>					
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	13.495,07	8.868,19	6.940,32	29.303,59
	minimo	6.747,54	4.434,10	3.470,16	14.651,79
	massimo	24.291,13	15.962,74	12.492,58	52.746,45
<hr/>					
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	17.543,59	11.528,65	9.022,42	38.094,66
	minimo	8.771,80	5.764,32	4.511,21	19.047,33
	massimo	31.578,47	20.751,57	16.240,36	68.570,39
<hr/>					
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	22.806,67	14.987,24	11.729,15	49.523,06
	minimo	11.403,34	7.493,62	5.864,57	24.761,53
	massimo	41.052,01	26.977,04	21.112,46	89.141,51
<hr/>					
Valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0
	minimo	2.225,00	1.875,00	1.150,00	5.250,00
	massimo	3.240,00	2.360,00	1.690,00	7.290,00
<hr/>					
Valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0,00	0,00
	minimo	2.225,00	1.875,00	1.150,00	5.250,00
	massimo	4.725,00	3.105,00	2.430,00	10.260,00



#### 14. giudizi innanzi alla Corte di Costituzionale, alla Corte Europea e alla Corte di Giustizia UE

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	240,00	200,00	135,00	135,00	710,00
	minimo	120,00	100,00	94,50	67,50	382,00
	massimo	432,00	360,00	270,00	243,00	1.305,00
da 1.100 a 5.200	parametro	875,00	740,00	675,00	740,00	3.030,00
	minimo	437,50	370,00	472,50	370,00	1.650,00
	massimo	1.575,00	1.332,00	1.350,00	1.332,00	5.589,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.890,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	5.730,00
	minimo	945,00	640,00	896,00	640,00	3.121,00
	massimo	3.402,00	2.304,00	2.560,00	2.304,00	10.570,00
da 26.000 a 52.000	parametro	3.510,00	1.960,00	2.090,00	2.360,00	9.920,00
	minimo	1.755,00	980,00	1.463,00	1.180,00	5.378,00
	massimo	6.318,00	3.528,00	4.180,00	4.248,00	18.274,00
da 52.000 a 260.000	parametro	5.130,00	2.767,00	2.970,00	3.440,00	14.307,00
	minimo	2.565,00	1.383,50	2.079,00	1.720,00	7.747,50
	massimo	9.234,00	4.980,60	5.940,00	6.192,00	26.346,60
da 260.000 a 520.000	parametro	7.425,00	3.700,00	4.050,00	4.930,00	20.105,00
	minimo	3.712,50	1.850,00	2.835,00	2.465,00	10.862,50
	massimo	13.365,00	6.660,00	8.100,00	8.874,00	36.999,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	9.652,50	4.810,00	5.265,00	6.409,00	26.136,50
	minimo	4.826,25	2.405,00	3.685,50	3.204,50	14.121,25
	massimo	17.374,50	8.658,00	10.530,00	11.536,20	48.098,70
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	12.548,25	6.253,00	6.844,50	8.331,70	33.977,45
	minimo	6.274,13	3.126,50	4.791,15	4.165,85	18.357,63
	massimo	22.586,85	11.255,40	13.689,00	14.997,06	62.528,31
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	16.312,73	8.128,90	8.897,85	10.831,21	44.170,69
	minimo	8.156,36	4.064,45	6.228,50	5.415,61	23.864,91
	massimo	29.362,91	14.632,02	17.795,70	19.496,18	81.286,80
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	21.206,54	10.567,57	11.567,21	14.080,57	57.421,89
	minimo	10.603,27	5.283,79	8.097,04	7.040,29	31.024,39
	massimo	38.171,78	19.021,63	23.134,41	25.345,03	105.672,84
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	27.568,51	13.737,84	15.037,37	18.304,74	74.648,46
	minimo	13.784,25	6.868,92	10.526,16	9.152,37	40.331,70
	massimo	49.623,31	24.728,11	30.074,73	32.948,54	137.374,70
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	35.839,06	17.859,19	19.548,58	23.796,17	97.042,99
	minimo	17.919,53	8.929,60	13.684,00	11.898,08	52.431,21
	massimo	64.510,30	32.146,55	39.097,15	42.833,10	178.587,11
valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	
	minimo	3.520,00	1.960,00	2.090,00	2.360,00	9.930,00
	massimo	5.130,00	2.767,00	2.970,00	3.440,00	14.307,00
valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0,00	0	
	minimo	3.520,00	1.960,00	2.090,00	2.360,00	9.930,00
	massimo	7.425,00	3.700,00	4.050,00	4.930,00	20.105,00

## 16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

valore		1. Fase di studio della controversia	2. Fase istruttoria e/o di trattazione	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	120,00	60,00	180,00
	minimo	60,00	42,00	102,00
	massimo	216,00	120,00	336,00
da 1.100 a 5.200	parametro	350,00	175,00	525,00
	minimo	175,00	122,50	297,50
	massimo	630,00	350,00	980,00
da 5.200 a 26.000	parametro	526,00	290,00	816,00
	minimo	263,00	203,00	466,00
	massimo	946,80	580,00	1.526,80
da 26.000 a 52.000	parametro	820,00	470,00	1.290,00
	minimo	410,00	329,00	739,00
	massimo	1.476,00	940,00	2.416,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.110,00	700,00	1.810,00
	minimo	555,00	490,00	1.045,00
	massimo	1.998,00	1.400,00	3.398,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.460,00	935,00	2.395,00
	minimo	730,00	654,50	1.384,50
	massimo	2.628,00	1.870,00	4.498,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.898,00	1.215,50	3.113,50
	minimo	949,00	850,85	1.799,85
	massimo	3.416,40	2.431,00	5.847,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.467,40	1.580,15	4.047,55
	minimo	1.233,70	1.106,11	2.339,81
	massimo	4.441,32	3.160,30	7.601,62
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.207,62	2.054,20	5.261,82
	minimo	1.603,81	1.437,94	3.041,75
	massimo	5.773,72	4.108,39	9.882,11
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	4.169,91	2.670,45	6.840,36
	minimo	2.084,95	1.869,32	3.954,27
	massimo	7.505,83	5.340,91	12.846,74
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.420,88	3.471,59	8.892,47
	minimo	2.710,44	2.430,11	5.140,55
	massimo	9.757,58	6.943,18	16.700,76
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	7.047,14	4.513,07	11.560,21
	minimo	3.523,57	3.159,15	6.682,72
	massimo	12.684,85	9.026,13	21.710,99
Valore indeterminato basso	parametro	0	0	0
	minimo	820,00	470,00	1.290,00
	massimo	1.110,00	700,00	1.810,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0,00
	minimo	820,00	470,00	1.290,00
	massimo	1.460,00	935,00	2.395,00

**17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA  
E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA**

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase di trattazione e conclusiva	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	105,00	225,00	330,00
	minimo	52,50	157,50	210,00
	massimo	189,00	450,00	639,00
da 1.100 a 5.200	parametro	315,00	540,00	855,00
	minimo	157,50	378,00	535,50
	massimo	567,00	1.080,00	1.647,00
da 5.200 a 26.000	parametro	526,00	810,00	1.336,00
	minimo	263,00	567,00	830,00
	massimo	946,80	1.620,00	2.566,80
da 26.000 a 52.000	parametro	820,00	1.295,00	2.115,00
	minimo	410,00	906,50	1.316,50
	massimo	1.476,00	2.590,00	4.066,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.110,00	1.835,00	2.945,00
	minimo	555,00	1.284,50	1.839,50
	massimo	1.998,00	3.670,00	5.668,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.460,00	2.480,00	3.940,00
	minimo	730,00	1.736,00	2.466,00
	massimo	2.628,00	4.960,00	7.588,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.898,00	3.224,00	5.122,00
	minimo	949,00	2.256,80	3.205,80
	massimo	3.416,40	6.448,00	9.864,40
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.467,40	4.191,20	6.658,60
	minimo	1.233,70	2.933,84	4.167,54
	massimo	4.441,32	8.382,40	12.823,72
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.207,62	5.448,56	8.656,18
	minimo	1.603,81	3.813,99	5.417,80
	massimo	5.773,72	10.897,12	16.670,84
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	4.169,91	7.083,13	11.253,03
	minimo	2.084,95	4.958,19	7.043,14
	massimo	7.505,83	14.166,26	21.672,09
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	5.420,88	9.208,07	14.628,94
	minimo	2.710,44	6.445,65	9.156,09
	massimo	9.757,58	18.416,13	28.173,71
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	7.047,14	11.970,49	19.017,63
	minimo	3.523,57	8.379,34	11.902,91
	massimo	12.684,85	23.940,97	36.625,83
Valore indeterminato basso	parametro			
	minimo	820,00	1.295,00	2.115,00
	massimo	1.110,00	1.835,00	2.945,00
Valore indeterminato alto	parametro			
	minimo	820,00	1.295,00	2.115,00
	massimo	1.460,00	2.480,00	3.940,00

<b>18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI</b>				
		1. Fase di studio della controversia	2. Fase di trattazione e conclusiva	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	140,00	72,00	212,00
	minimo	70,00	50,40	120,40
	massimo	252,00	144,00	396,00
da 1.100 a 5.200	parametro	430,00	285,00	715,00
	minimo	215,00	199,50	414,50
	massimo	774,00	570,00	1.344,00
da 5.200 a 26.000	parametro	650,00	430,00	1.080,00
	minimo	325,00	301,00	626,00
	massimo	1.170,00	860,00	2.030,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.000,00	645,00	1.645,00
	minimo	500,00	451,50	951,50
	massimo	1.800,00	1.290,00	3.090,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.365,00	935,00	2.300,00
	minimo	682,50	654,50	1.337,00
	massimo	2.457,00	1.870,00	4.327,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.800,00	1.220,00	3.020,00
	minimo	900,00	854,00	1.754,00
	massimo	3.240,00	2.440,00	5.680,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	2.340,00	1.586,00	3.926,00
	minimo	1.170,00	1.110,20	2.280,20
	massimo	4.212,00	3.172,00	7.384,00
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	3.042,00	2.061,80	5.103,80
	minimo	1.521,00	1.443,26	2.964,26
	massimo	5.475,60	4.123,60	9.599,20
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	3.954,60	2.680,34	6.634,94
	minimo	1.977,30	1.876,24	3.853,54
	massimo	7.118,28	5.360,68	12.478,96
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	5.140,98	3.484,44	8.625,42
	minimo	2.570,49	2.439,11	5.009,60
	massimo	9.253,76	6.968,88	16.222,65
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	6.683,27	4.529,77	11.213,05
	minimo	3.341,64	3.170,84	6.512,48
	massimo	12.029,89	9.059,55	21.089,44
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	8.688,26	5.888,71	14.576,96
	minimo	4.344,13	4.122,09	8.466,22
	massimo	15.638,86	11.777,41	27.416,28
valore indeterminato basso	parametro	0	0	0
	minimo	1.000,00	645,00	1.645,00
	massimo	1.365,00	935,00	2.300,00
valore indeterminato alto	parametro	0,00	0,00	0
	minimo	1.000,00	645,00	1.645,00
	massimo	1.800,00	1.220,00	3.020,00

<b>19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI</b>		
da 0 a 1.100	parametro	65,00
	minimo	32,50
	massimo	117,00
da 1.100 a 5.200	parametro	270,00
	minimo	135,00
	massimo	486,00
da 5.200 a 26.000	parametro	405,00
	minimo	202,50
	massimo	729,00
da 26.000 a 52.000	parametro	675,00
	minimo	337,50
	massimo	1.215,00
da 52.000 a 260.000	parametro	945,00
	minimo	472,50
	massimo	1.701,00
da 260.000 a 520.000	parametro	1.280,00
	minimo	640,00
	massimo	2.304,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	1.664,00
	minimo	832,00
	massimo	2.995,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	2.163,20
	minimo	1.081,60
	massimo	3.893,76
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	2.812,16
	minimo	1.406,08
	massimo	5.061,89
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	3.655,81
	minimo	1.827,90
	massimo	6.580,45
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	4.752,55
	minimo	2.376,28
	massimo	8.554,59
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	6.178,32
	minimo	3.089,16
	massimo	11.120,97
Valore indeterminato basso	parametro	0
	minimo	675,00
	massimo	945,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00
	minimo	675,00
	massimo	1.280,00

<b>20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO</b>		
<b>valore</b>		<b>compenso</b>
da 0 a 1.100	parametro	160,00
	minimo	80,00
	massimo	288,00
da 1.100 a 5.200	parametro	590,00
	minimo	295,00
	massimo	1.062,00
da 5.200 a 26.000	parametro	860,00
	minimo	430,00
	massimo	1.548,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.400,00
	minimo	700,00
	massimo	2.520,00
da 52.000 a 260.000	parametro	1.995,00
	minimo	997,50
	massimo	3.591,00
da 260.000 a 520.000	parametro	2.750,00
	minimo	1.375,00
	massimo	4.950,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	3.575,00
	minimo	1.787,50
	massimo	6.435,00
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	4.647,50
	minimo	2.323,75
	massimo	8.365,50
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	6.041,75
	minimo	3.020,88
	massimo	10.875,15
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	7.854,28
	minimo	3.927,14
	massimo	14.137,70
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	10.210,56
	minimo	5.105,28
	massimo	18.379,00
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	13.273,72
	minimo	6.636,86
	massimo	23.892,70
Valore indeterminato basso	parametro	0
	minimo	1.400,00
	massimo	1.995,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00
	minimo	1.400,00
	massimo	2.750,00

## 21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

VALORE		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. cautelare	TOTALE FASI
da 0 a 1.100	parametro	170,00	170,00	100,00	270,00	200,00	<b>910,00</b>
	minimo	85,00	85,00	70,00	135,00	100,00	<b>475,00</b>
	massimo	306,00	306,00	200,00	486,00	360,00	<b>1.658,00</b>
da 1.100 a 5.200	parametro	605,00	540,00	605,00	1.010,00	540,00	<b>3.300,00</b>
	minimo	302,50	270,00	423,50	505,00	270,00	<b>1.771,00</b>
	massimo	1.089,00	972,00	1.210,00	1.818,00	972,00	<b>6.061,00</b>
da 5.200 a 26.000	parametro	1.080,00	875,00	945,00	1.820,00	1.010,00	<b>5.730,00</b>
	minimo	540,00	437,50	661,50	910,00	505,00	<b>3.054,00</b>
	massimo	1.944,00	1.575,00	1.890,00	3.276,00	1.818,00	<b>10.503,00</b>
da 26.000 a 52.000	parametro	1.955,00	1.350,00	1.550,00	3.305,00	1.820,00	<b>9.980,00</b>
	minimo	977,50	675,00	1.085,00	1.652,50	910,00	<b>5.300,00</b>
	massimo	3.519,00	2.430,00	3.100,00	5.949,00	3.276,00	<b>18.274,00</b>
da 52.000 a 260.000	parametro	3.240,00	1.820,00	2.160,00	4.790,00	2.630,00	<b>14.640,00</b>
	minimo	1.620,00	910,00	1.512,00	2.395,00	1.315,00	<b>7.752,00</b>
	massimo	5.832,00	3.276,00	4.320,00	8.622,00	4.734,00	<b>26.784,00</b>
da 260.000 a 520.000	parametro	4.185,00	2.430,00	2.970,00	6.950,00	3.780,00	<b>20.315,00</b>
	minimo	2.092,50	1.215,00	2.079,00	3.475,00	1.890,00	<b>10.751,50</b>
	massimo	7.533,00	4.374,00	5.940,00	12.510,00	6.804,00	<b>37.161,00</b>
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.440,50	3.159,00	3.861,00	9.035,00	4.914,00	<b>26.409,50</b>
	minimo	2.720,25	1.579,50	2.702,70	4.517,50	2.457,00	<b>13.976,95</b>
	massimo	9.792,90	5.686,20	7.722,00	16.263,00	8.845,20	<b>48.309,30</b>
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.072,65	4.106,70	5.019,30	11.745,50	6.388,20	<b>34.332,35</b>
	minimo	3.536,33	2.053,35	3.513,51	5.872,75	3.194,10	<b>18.170,04</b>
	massimo	12.730,77	7.392,06	10.038,60	21.141,90	11.498,76	<b>62.802,09</b>
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	9.194,45	5.338,71	6.525,09	15.269,15	8.304,66	<b>44.632,06</b>
	minimo	4.597,22	2.669,36	4.567,56	7.634,58	4.152,33	<b>23.621,05</b>
	massimo	16.550,00	9.609,68	13.050,18	27.484,47	14.948,39	<b>81.642,72</b>
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.952,78	6.940,32	8.482,62	19.849,90	10.796,06	<b>58.021,67</b>
	minimo	5.976,39	3.470,16	5.937,83	9.924,95	5.398,03	<b>30.707,36</b>
	massimo	21.515,00	12.492,58	16.965,23	35.729,81	19.432,90	<b>106.135,53</b>
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.538,61	9.022,42	11.027,40	25.804,86	14.034,88	<b>75.428,17</b>
	minimo	7.769,31	4.511,21	7.719,18	12.902,43	7.017,44	<b>39.919,57</b>
	massimo	27.969,50	16.240,36	22.054,80	46.448,75	25.262,78	<b>137.976,19</b>
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.200,20	11.729,15	14.335,62	33.546,32	18.245,34	<b>98.056,62</b>
	minimo	10.100,10	5.864,57	10.034,94	16.773,16	9.122,67	<b>51.895,44</b>
	massimo	36.360,35	21.112,46	28.671,25	60.383,38	32.841,61	<b>179.369,05</b>
Valore indeterminato basso	parametro		0	0	0	0	0
	minimo	1.955,00	1.350,00	1.550,00	3.305,00	1.820,00	9.980,00
	massimo	3.240,00	1.820,00	2.160,00	4.790,00	2.630,00	14.640,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00	0	0	0	0	0
	minimo	1.955,00	1.350,00	1.550,00	3.305,00	1.820,00	9.980,00
	massimo	4.185,00	2.430,00	2.970,00	6.950,00	3.780,00	20.315,00

## 22 GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. cautelare	Totale le fasi
da 0 a 1.100	parametro	170,00	170,00	100,00	135,00	200,00	775,00
	minimo	85,00	85,00	70,00	67,50	100,00	407,50
	massimo	306,00	306,00	200,00	243,00	360,00	1.415,00
da 1.100 a 5.200	parametro	605,00	605,00	340,00	340,00	605,00	2.495,00
	minimo	302,50	302,50	238,00	170,00	302,50	1.315,50
	massimo	1.089,00	1.089,00	680,00	612,00	1.089,00	4.559,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.215,00	1.010,00	675,00	675,00	1.010,00	4.585,00
	minimo	607,50	505,00	472,50	337,50	505,00	2.427,50
	massimo	2.187,00	1.818,00	1.350,00	1.215,00	1.818,00	8.388,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.160,00	1.550,00	1.010,00	1.145,00	1.800,00	7.665,00
	minimo	1.080,00	775,00	707,00	572,50	900,00	4.034,50
	massimo	3.888,00	2.790,00	2.020,00	2.061,00	3.240,00	13.999,00
da 52.000 a 260.000	parametro	3.240,00	2.160,00	1.485,00	1.690,00	2.295,00	10.870,00
	minimo	1.620,00	1.080,00	1.039,50	845,00	1.147,50	5.732,00
	massimo	5.832,00	3.888,00	2.970,00	3.042,00	4.131,00	19.863,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.725,00	2.900,00	2.025,00	2.430,00	3.915,00	15.995,00
	minimo	2.362,50	1.450,00	1.417,50	1.215,00	1.957,50	8.402,50
	massimo	8.505,00	5.220,00	4.050,00	4.374,00	7.047,00	29.196,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	6.142,50	3.770,00	2.632,50	3.159,00	5.089,50	20.793,50
	minimo	3.071,25	1.885,00	1.842,75	1.579,50	2.544,75	10.923,25
	massimo	11.056,50	6.786,00	5.265,00	5.686,20	9.161,10	37.954,80
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	7.985,25	4.901,00	3.422,25	4.106,70	6.616,35	27.031,55
	minimo	3.992,63	2.450,50	2.395,58	2.053,35	3.308,18	14.200,23
	massimo	14.373,45	8.821,80	6.844,50	7.392,06	11.909,43	49.341,24
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	10.380,83	6.371,30	4.448,93	5.338,71	8.601,26	35.141,02
	minimo	5.190,41	3.185,65	3.114,25	2.669,36	4.300,63	18.460,29
	massimo	18.685,49	11.468,34	8.897,85	9.609,68	15.482,26	64.143,61
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	13.495,07	8.282,69	5.783,60	6.940,32	11.181,63	45.683,32
	minimo	6.747,54	4.141,35	4.048,52	3.470,16	5.590,82	23.998,38
	massimo	24.291,13	14.908,84	11.567,21	12.492,58	20.126,94	83.386,70
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	17.543,59	10.767,50	7.518,68	9.022,42	14.536,12	59.388,32
	minimo	8.771,80	5.383,75	5.263,08	4.511,21	7.268,06	31.197,89
	massimo	31.578,47	19.381,49	15.037,37	16.240,36	26.165,02	108.402,70
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	22.806,67	13.997,75	9.774,29	11.729,15	18.896,96	77.204,81
	minimo	11.403,34	6.998,87	6.842,00	5.864,57	9.448,48	40.557,26
	massimo	41.052,01	25.195,94	19.548,58	21.112,46	34.014,52	140.923,52
Valore indeterminato basso	parametro	0	0		0	0	0
	minimo	2.160,00	1.550,00	1.010,00	1.145,00	1.800,00	7.665,00
	massimo	3.240,00	2.160,00	1.485,00	1.690,00	2.295,00	10.870,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00	0	0	0	0	0
	minimo	2.160,00	1.550,00	1.010,00	1.145,00	1.800,00	7.665,00
	massimo	4.725,00	2.900,00	2.025,00	2.430,00	3.915,00	15.995,00



### 23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

valore		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. cautelare	Totale fasi
da 0 a 1.100	parametro	170,00	100,00	85,00	170,00	135,00	660,00
	minimo	85,00	50,00	42,50	119,00	67,50	364,00
	massimo	306,00	180,00	153,00	340,00	243,00	1.222,00
da 1.100 a 5.200	parametro	540,00	340,00	270,00	875,00	405,00	2.430,00
	minimo	270,00	170,00	135,00	612,50	202,50	1.390,00
	massimo	972,00	612,00	486,00	1.750,00	729,00	4.549,00
da 5.200 a 26.000	parametro	945,00	540,00	470,00	1.350,00	675,00	3.980,00
	minimo	472,50	270,00	235,00	945,00	337,50	2.260,00
	massimo	1.701,00	972,00	846,00	2.700,00	1.215,00	7.434,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.685,00	810,00	945,00	2.090,00	1.280,00	6.810,00
	minimo	842,50	405,00	472,50	1.463,00	640,00	3.823,00
	massimo	3.033,00	1.458,00	1.701,00	4.180,00	2.304,00	12.676,00
	totale						
da 52.000 a 260.000	parametro	2.430,00	1.145,00	1.350,00	3.970,00	1.820,00	10.715,00
	minimo	1.215,00	572,50	675,00	2.779,00	910,00	6.151,50
	massimo	4.374,00	2.061,00	2.430,00	7.940,00	3.276,00	20.081,00
da 260.000 a 520.000	parametro	3.510,00	1.485,00	1.955,00	4.115,00	2.630,00	13.695,00
	minimo	1.755,00	742,50	977,50	2.880,50	1.315,00	7.670,50
	massimo	6.318,00	2.673,00	3.519,00	8.230,00	4.734,00	25.474,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	4.563,00	1.930,50	2.541,50	5.349,50	3.419,00	17.803,50
	minimo	2.281,50	965,25	1.270,75	3.744,65	1.709,50	9.971,65
	massimo	8.213,40	3.474,90	4.574,70	10.699,00	6.154,20	33.116,20
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	5.931,90	2.509,65	3.303,95	6.954,35	4.444,70	23.144,55
	minimo	2.965,95	1.254,83	1.651,98	4.868,05	2.222,35	12.963,15
	massimo	10.677,42	4.517,37	5.947,11	13.908,70	8.000,46	43.051,06
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	7.711,47	3.262,55	4.295,14	9.040,66	5.778,11	30.087,92
	minimo	3.855,74	1.631,27	2.147,57	6.328,46	2.889,06	16.852,09
	massimo	13.880,65	5.872,58	7.731,24	18.081,31	10.400,60	55.966,38
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	10.024,91	4.241,31	5.583,68	11.752,85	7.511,54	39.114,29
	minimo	5.012,46	2.120,65	2.791,84	8.227,00	3.755,77	21.907,72
	massimo	18.044,84	7.634,36	10.050,62	23.505,70	13.520,78	72.756,29
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	13.032,38	5.513,70	7.258,78	15.278,71	9.765,01	50.848,58
	minimo	6.516,19	2.756,85	3.629,39	10.695,09	4.882,50	28.480,03
	massimo	23.458,29	9.924,66	13.065,80	30.557,41	17.577,01	94.583,18
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	16.942,10	7.167,81	9.436,41	19.862,32	12.694,51	66.103,15
	minimo	8.471,05	3.583,91	4.718,21	13.903,62	6.347,25	37.024,04
	massimo	30.495,78	12.902,06	16.985,54	39.724,64	22.850,11	122.958,13
valore indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0	0
	minimo	1.685,00	810,00	945,00	2.090,00	1.280,00	6.810,00
	massimo	2.430,00	1.145,00	1.350,00	3.970,00	1.820,00	10.715,00
valore indeterminato alto	parametro	0,00	0	0	0	0	0
	minimo	1.685,00	810,00	945,00	2.090,00	1.280,00	6.810,00
	massimo	3.510,00	1.485,00	1.955,00	4.115,00	2.630,00	13.695,00

## 24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

24. giudizi innanzi alla commissione tributaria regionale		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. Fase istruttoria e/o di trattazione	4. Fase decisionale	5. cautelare	Totale fasi
valore							
da 0 a 1.100	parametro	170,00	100,00	100,00	170,00	135,00	675,00
	minimo	85,00	50,00	50,00	119,00	67,50	371,50
	massimo	306,00	180,00	180,00	340,00	243,00	1.249,00
da 1.100 a 5.200	parametro	605,00	405,00	405,00	875,00	470,00	2.760,00
	minimo	302,50	202,50	202,50	612,50	235,00	1.555,00
	massimo	1.089,00	729,00	729,00	1.750,00	846,00	5.143,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.080,00	605,00	740,00	1.350,00	810,00	4.585,00
	minimo	540,00	302,50	370,00	945,00	405,00	2.562,50
	massimo	1.944,00	1.089,00	1.332,00	2.700,00	1.458,00	8.523,00
da 26.000 a 52.000	parametro	1.955,00	1.010,00	1.350,00	2.360,00	1.485,00	8.160,00
	minimo	977,50	505,00	675,00	1.652,00	742,50	4.552,00
	massimo	3.519,00	1.818,00	2.430,00	4.720,00	2.673,00	15.160,00
da 52.000 a 260.000	parametro	2.900,00	1.350,00	1.955,00	3.105,00	2.160,00	11.470,00
	minimo	1.450,00	675,00	977,50	2.173,50	1.080,00	6.356,00
	massimo	5.220,00	2.430,00	3.519,00	6.210,00	3.888,00	21.267,00
da 260.000 a 520.000	parametro	4.185,00	1.820,00	2.900,00	4.320,00	3.170,00	16.395,00
	minimo	2.092,50	910,00	1.450,00	3.024,00	1.585,00	9.061,50
	massimo	7.533,00	3.276,00	5.220,00	8.640,00	5.706,00	30.375,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	5.440,50	2.366,00	3.770,00	5.616,00	4.121,00	21.313,50
	minimo	2.720,25	1.183,00	1.885,00	3.931,20	2.060,50	11.779,95
	massimo	9.792,90	4.258,80	6.786,00	11.232,00	7.417,80	39.487,50
da 1.000.000 a 4.000.000	parametro	7.072,65	3.075,80	4.901,00	7.300,80	5.357,30	27.707,55
	minimo	3.536,33	1.537,90	2.450,50	5.110,56	2.678,65	15.313,94
	massimo	12.730,77	5.536,44	8.821,80	14.601,60	9.643,14	51.333,75
da 1.000.000 a 4.000.000	parametro	9.194,45	3.998,54	6.371,30	9.491,04	6.964,49	36.019,82
	minimo	4.597,22	1.999,27	3.185,65	6.643,73	3.482,25	19.908,12
	massimo	16.550,00	7.197,37	11.468,34	18.982,08	12.536,08	66.733,88
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	11.952,78	5.198,10	8.282,69	12.338,35	9.053,84	46.825,76
	minimo	5.976,39	2.599,05	4.141,35	8.636,85	4.526,92	25.880,55
	massimo	21.515,00	9.356,58	14.908,84	24.676,70	16.296,91	86.754,04
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	15.538,61	6.757,53	10.767,50	16.039,86	11.769,99	60.873,49
	minimo	7.769,31	3.378,77	5.383,75	11.227,90	5.884,99	33.644,72
	massimo	27.969,50	12.163,56	19.381,49	32.079,72	21.185,98	112.780,25
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	20.200,20	8.784,79	13.997,75	20.851,81	15.300,98	79.135,53
	minimo	10.100,10	4.392,40	6.998,87	14.596,27	7.650,49	43.738,13
	massimo	36.360,35	15.812,63	25.195,94	41.703,63	27.541,77	146.614,32
indeterminato basso	parametro	0	0	0	0	0	0
	minimo	1.955,00	1.010,00	1.350,00	2.360,00	1.485,00	8.160,00
	massimo	2.900,00	1.350,00	1.955,00	3.105,00	2.160,00	11.470,00
indeterminato alto	parametro	0,00	0	0	0	0	0
	minimo	1.955,00	1.010,00	1.350,00	2.360,00	1.485,00	8.160,00
	massimo	4.185,00	1.820,00	2.900,00	4.320,00	3.170,00	16.395,00

## 15. GIUDIZI PENALI

		1. Fase di studio della controversia	2. Fase introduttiva del giudizio	3. istruttoria e/o dibattimentale	4. decisionale	Totale fasi
Giudice di Pace	parametro	360,00	450,00	720,00	630,00	2.160,00
	minimo	180,00	225,00	360,00	315,00	1.080,00
	massimo	648,00	810,00	1.296,00	1.134,00	3.888,00
Indagini Preliminari	parametro	810,00	630,00	990,00	1.170,00	3.600,00
	minimo	405,00	315,00	495,00	819,00	2.034,00
	massimo	1.458,00	1.134,00	1.782,00	2.340,00	6.714,00
Indagini Difensive	parametro	810,00	0,00	1.350,00		2.160,00
	minimo	405,00	0,00	675,00	0,00	1.080,00
	massimo	1.458,00	0,00	2.430,00	0,00	3.888,00
Cautelari personali	parametro	360,00	1.170,00		1.350,00	2.880,00
	minimo	180,00	585,00	0,00	945,00	1.710,00
	massimo	648,00	2.106,00	0,00	2.700,00	5.454,00
Cautelari reali	parametro	360,00	1.170,00	0,00	1.350,00	2.880,00
	minimo	180,00	585,00	0,00	945,00	1.710,00
	massimo	648,00	2.106,00	0,00	2.700,00	5.454,00
GIP e GUP	parametro	810,00	720,00	990,00	1.350,00	3.870,00
	minimo	405,00	360,00	495,00	945,00	2.205,00
	massimo	1.458,00	1.296,00	1.782,00	2.700,00	7.236,00
Tribunale monocratico	parametro	450,00	540,00	1.080,00	1.350,00	3.420,00
	minimo	225,00	270,00	540,00	945,00	1.980,00
	massimo	810,00	972,00	1.944,00	2.700,00	6.426,00
Tribunale collegiale	parametro	450,00	720,00	1.350,00	1.350,00	3.870,00
	minimo	225,00	360,00	675,00	675,00	1.935,00
	massimo	810,00	1.296,00	2.430,00	2.700,00	7.236,00
Corte di Assise	parametro	720,00	1.350,00	2.250,00	2.700,00	7.020,00
	minimo	360,00	675,00	1.125,00	1.890,00	4.050,00
	massimo	1.296,00	2.430,00	4.050,00	5.400,00	13.176,00
Tribunale di Sorveglianza	parametro	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
	minimo	225,00	450,00	675,00	945,00	2.295,00
	massimo	810,00	1.620,00	2.430,00	2.700,00	7.560,00
Corte di Appello	parametro	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
	minimo	225,00	450,00	675,00	945,00	2.295,00
	massimo	810,00	1.620,00	2.430,00	2.700,00	7.560,00
Corte di Assise di Appello	parametro	720,00	1.890,00	2.160,00	2.225,00	6.995,00
	minimo	360,00	945,00	1.080,00	1.557,50	3.942,50
	massimo	1.296,00	3.402,00	3.888,00	4.450,00	13.036,00
Corte di Cassazione e Giurisdizioni superiori	parametro	900,00	2.520,00	0,00	2.610,00	6.030,00
	minimo	450,00	1.260,00	0,00	1.827,00	3.537,00
	massimo	1.620,00	4.536,00	0,00	5.220,00	11.376,00

<b>Stragiudiziale - PRESTAZIONI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE</b>		
		<b>compenso</b>
da 0 a 1.100	parametro	270,00
	minimo	135,00
	massimo	486,00
da 1.100 a 5.200	parametro	1.215,00
	minimo	607,50
	massimo	2.187,00
da 5.200 a 26.000	parametro	1.890,00
	minimo	945,00
	massimo	3.402,00
da 26.000 a 52.000	parametro	2.295,00
	minimo	1.147,50
	massimo	4.131,00
da 52.000 a 260.000	parametro	4.320,00
	minimo	2.160,00
	massimo	7.776,00
da 260.000 a 520.000	parametro	5.870,00
	minimo	2.935,00
	massimo	10.566,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	7.631,00
	minimo	3.815,50
	massimo	13.735,80
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	9.920,30
	minimo	4.960,15
	massimo	17.856,54
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	6.448,20
	minimo	3.224,10
	massimo	11.606,75
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	8.382,65
	minimo	4.191,33
	massimo	15.088,78
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	10.897,45
	minimo	5.448,72
	massimo	19.615,41
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	14.166,68
	minimo	7.083,34
	massimo	25.500,03
Valore indeterminato basso	parametro	0
	minimo	2.295,00
	massimo	4.320,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00
	minimo	2.295,00
	massimo	5.870,00

STRAGIUDIZIALE - 27. ARBITRATO		
		1. Fase di studio della controversia
valore		
da 0,01 a 26.000	parametro	1.620,00
	minimo	810,00
	massimo	2.916,00
da 26.000 a 52.000	parametro	4.050,00
	minimo	2.025,00
	massimo	7.290,00
	totale	
da 52.000 a 260.000	parametro	7.085,00
	minimo	3.542,50
	massimo	12.753,00
da 260.000 a 520.000	parametro	16.200,00
	minimo	8.100,00
	massimo	29.160,00
da 520.000 a 1.000.000	parametro	21.060,00
	minimo	10.530,00
	massimo	37.908,00
da 1.000.000 a 2.000.000	parametro	27.378,00
	minimo	13.689,00
	massimo	49.280,40
da 2.000.000 a 4.000.000	parametro	35.591,40
	minimo	17.795,70
	massimo	64.064,52
da 4.000.000 a 8.000.000	parametro	46.268,82
	minimo	23.134,41
	massimo	83.283,88
da 8.000.000 a 16.000.000	parametro	60.149,47
	minimo	30.074,73
	massimo	108.269,04
da 16.000.000 a 32.000.000	parametro	78.194,31
	minimo	39.097,15
	massimo	140.749,75
Valore indeterminato basso	parametro	0
	minimo	4.050,00
	massimo	7.085,00
Valore indeterminato alto	parametro	0,00
	minimo	4.050,00
	massimo	16.200,00

## 27.PRESTAZIONI CON COMPENSO A PERCENTUALE

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. (Art. 26.)

## 28.TRASFERTE

Il nuovo D.M. regolamenta, per tutte le attività, le trasferte dell'avvocato per l'esecuzione dell'incarico.

L'attività professionale si intende svolta "in trasferta" quando viene fatta fuori dal luogo ove l'avvocato "svolge la professione in modo prevalente".

Per la trasferta sono previsti due compensi:

- a. Rimborso delle spese documentate sostenute;
- b. Una indennità di trasferta.

### A. la quantificazione delle spese

1. La quantificazione delle spese deve essere fatta relativamente al costo documentato del soggiorno. In detta voce oltre al vitto, è previsto il rimborso del costo dell'albergo con il limite della categoria a quattro stelle;
2. Con riguardo alle spese di viaggio è previsto il rimborso del costo del biglietto aereo/treno o, nelle ipotesi di utilizzo di propri autoveicoli, una indennità chilometrica (1/5 costo carburante per litro per chilometro) oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

### B. la indennità di trasferta

1. la indennità di trasferta è una ulteriore voce autonoma, da aggiungere a tutte le altre previste e si calcola con la percentuale del 10% sul costo del soggiorno.

*1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. (art. 27 d.m. 55/2014).*

## Appendice normativa

### 1.D.M. 552014

### 2. art. 13 l. 27/2012

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 Dicembre 2012

Sommario:

#### Capo I Disposizioni generali

- Art. 1. Ambito applicativo - Art. 2. Compensi e spese -Art. 3. Applicazione analogica

#### Capo II Disposizioni concernenti l'attività giudiziale

- Art. 5. Determinazione del valore della controversia - Art. 6. Cause di valore superiore ad euro 520.000,00 - Art. 7. Giudizi non compiuti - Art. 8. Pluralità di difensori e società professionali - Art. 9. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio - Art. 10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali - Art. 11. Trasferte

#### Capo III Disposizioni concernenti l'attività penale

- Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi - Art. 13. Giudizi non compiuti - Art. 14. Incarico conferito a società di avvocati - Art. 15. Trasferte - Art. 16. Parte civile - Art. 17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

#### Capo IV Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale

- Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale - Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi - Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali - Art. 21. Determinazione del valore dell'affare - Art. 22. Affari di valore superiore a euro 520.000,00 - Art. 23. Pluralità di difensori e società professionali - Art. 24. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio -Art. 25. Incarico non portato a termine - Art. 26. Prestazioni con compenso a percentuale - Art. 27. Trasferte

#### Capo V Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 28. Disposizione temporale - Art. 29. Entrata in vigore

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 Dicembre 2012 (d.m 55/2014 g.u. 2 aprile 2014)

Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della [Camera](#) dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

#### Capo I Disposizioni generali

##### Art. 1. Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

##### Art. 2. Compensi e spese

1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.  
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

#### Art. 3. Applicazione analogica

1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

#### Capo II Disposizioni concernenti l'attività giudiziale

##### Art. 4. Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querelle di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunemente denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,

comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

#### **Art. 5. Determinazione del valore della controversia**

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile.

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

#### **Art. 6. Cause di valore superiore ad euro 520.000,00**

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro

520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

#### **Art. 7. Giudizi non compiuti**

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

#### **Art. 8. Pluralità di difensori e società professionali**

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

#### **Art. 9. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio**

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

#### **Art. 10. Procedimenti arbitrali rituali e irrituali**

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

#### **Art. 11. Trasferte**

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

#### **Capo III Disposizioni concernenti l'attività penale**

#### **Art. 12. Parametri generali per la determinazione dei compensi**

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.



a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscono l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

#### **Art. 13. Giudizi non compiuti**

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

#### **Art. 14. Incarico conferito a società di avvocati**

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

#### **Art. 15. Trasferte**

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

#### **Art. 16. Parte civile**

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

#### **Art. 17. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio**

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

### **Capo IV Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale**

#### **Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale**

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

#### **Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi**

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

#### **Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali**

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

#### **Art. 21. Determinazione del valore dell'affare**

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.

5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

#### **Art. 22. Affari di valore superiore a euro 520.000,00**

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

#### **Art. 23. Pluralità di difensori e società professionali**

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

#### **Art. 24. Praticanti avvocati abilitati al patrocinio**

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

#### **Art. 25. Incarico non portato a termine**

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

#### **Art. 26. Prestazioni con compenso a percentuale**

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

#### **Art. 27. Trasferte**

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

### **Capo V Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

#### **Art. 28. Disposizione temporale**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

#### **Art. 29. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Legge professionale - art. 13 l. 247/2012**  
**13.(Conferimento dell'incarico e compenso)**

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

Con **Netlex** **Gestione Studio Legale Online**  
potrai avere i tuoi dati **ovunque**  
sia disponibile una connessione ad Internet.

### Processo Civile Telematico



Sincronizza le tue pratiche con Polisweb e deposita gli atti presso tutti i Tribunali abilitati

### Pratiche



Un completo e potente fascicolo elettronico che ti permette di tener traccia di tutte le pratiche

### Parcelle



Emetti fatture professionali e tieni traccia delle parcelle non pagate.

### Scadenze



Non perdere più nessuna scadenza, Netlex ti notifica le scadenze anche via email.



**netlex**  
lo studio legale ovunque

### Agenda

La tua agenda legale disponibile ovunque, su ipad, iphone, tablet, in ufficio, a casa o in tribunale.



### Ufficio Virtuale

Permetti ai tuoi clienti e ai domiciliatari di consultare in autonomia lo stato delle pratiche



### Documenti

Fascicola in maniera ordinata tutta la documentazione della pratica online.



### Anagrafiche



Cerchi l'indirizzo di un collega o il telefono di un cliente? Trova tutto rapidamente sull'archivio pratiche.

Per i lettori sconto sull'attivazione del **50%!!** il tuo codice sconto è: **FD121819**

[info@netlexweb.com](mailto:info@netlexweb.com) [www.netlexweb.com](http://www.netlexweb.com)

**CONVEGNI - EVENTI - CONCORSI - CORSI ON LINE - OFFERTE DI LAVORO  
ATTUALITÀ - SENTENZE - NOTE (NEWS CON AGGIORNAMENTI PLURISETTIMANALI)**

## PROFESSIONE FORENSE (NORMATIVA- GIURISPRUDENZA, FORMULARI, SERVIZI):

### ORDINAMENTO

- ◆ L. 247/2012 - ORDINAMENTO FORENSE (ANNOTATA)
- ◆ LEGGE PROFESSIONALE IN VIGORE DAL 1933 AL 247/2012

### DECISIONI E PARERI:

- ◆ ATTUALITÀ E NEWS (DECISIONI - ARTICOLI - COMMENTI)
- ◆ ALBO - REGISTRO - ELENCO (ISCRIZIONE, INCOMPATIBILITÀ E CANCELLAZIONE)
- ◆ CONSIGLI DELL'ORDINE
- ◆ CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
- ◆ PRATICA FORENSE - ESAMI ABILITAZIONE

### COMPENSO DOPO L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE:

- ◆ COMPENSO ALL'AVVOCATO CON I PARAMETRI 2014 (ARCHIVIO COMENTI)
- ◆ D.M. 55/2014 - IL REGOLAMENTO I PARAMETRI E LE TABELLE (ART.13 L. 247/2012)
- ◆ PROGRAMMA ELABORAZIONE NOTULA 2014 (NUOVO D.M. 55/2014)
- ◆ CONTRATTI D'OPERA PROFESSIONALE
- ◆ D.M. 140/2012 - REGOLAMENTO, PARAMETRI E TABELLE (D.M. 140/2012)
- ◆ REGOLAMENTO E PARAMETRI DELIBERA DEL C.N.F. DEL 3 MAGGIO 2013
- ◆ APPENDICE NORMATIVA
- ◆ TARIFFE D.M. 127/2004 - COMPENSO ALL'AVVOCATO
- ◆ SENTENZE - DECISIONI - PARERI

### CURATORE FALLIMENTARE E AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

- ◆ IL COMPENSO (NORMATIVA - TABELLA CALCOLO)

### CUSTODE GIUDIZIARIO

- ◆ FORMULARIO DEL CUSTODE E DELEGATO ALLE VENDITE

### AMMINISTRATORE CONDOMINIO PROFESSIONISTA

- ◆ GUIDA

### SERVIZI

- ◆ RICERCA CAUSE
- ◆ RICERCA PEC SOCIETÀ E PROFESSIONISTI
- ◆ AFORISMI BROCARDI E MOTTI LATINI

### PROCESSO CIVILE TELEMATICO

**PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
NOTIFICA IN PROPRIO**

### MATERIE

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| ◆ AMMINISTRATIVO         | ◆ FAMIGLIA - MINORI       |
| ◆ APPALTI                | ◆ LAVORO (DIRITTO DEL)    |
| ◆ ARBITRATO              | ◆ LOCAZIONE E AFFITTO     |
| ◆ ATTUALITÀ - NEWS       | ◆ PENALE E PROCEDURA      |
| ◆ CIVILE E PROCEDURA     | ◆ RC AUTO-CONTRAVVENZIONI |
| ◆ CONDOMINIO             | ◆ RESPONSABILITÀ CIVILE   |
| ◆ DIRITTO BANCARIO       | ◆ SOCIETARIO (DIRITTO)    |
| ◆ INTERNET-INFORMATICA   | ◆ TRIBUTARIO              |
| ◆ FALLIMENTARE-PROCEDURE |                           |

### DEONTOLOGIA

- ◆ CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
- ◆ CODICE DEONTOLOGICO NOTE E COMMENTI
- ◆ INDICE SISTEMATICO ARTICOLI ANNOTATI CODICE 2014
- ◆ SENTENZE E PARERI:
  - ◆ DEONTOLOGIA
  - ◆ PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
- ◆ VECCHIO CODICE:
  - ◆ INDICE SISTEMATICO ARTICOLI CODICE 1997



**AVVOCATI PER L'EUROPA**

Agenzia formazione - Decreto Ministero Istruzione  
Università e Ricerca del 3/8/2011  
PROFESSIONISTI PER L'EUROPA